



Cod. H20/P2  
Cod. CT/ac  
Circolare n.7

**Protocollo Generale (Uscita)**  
**cnappcrm - aoo\_generale**  
**Prot.: 0000051**  
**Data: 25/01/2022**

- Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

- Alle Federazioni e Consultazioni Regionali  
**LORO SEDI**

**OGGETTO: Convocazione Conferenza Nazionale degli Ordini –  
Roma, 24 e 25 febbraio 2022.**

Si trasmette, in allegato, per conto dell'Ufficio di Presidenza della Conferenza degli Ordini, la convocazione di cui all'oggetto.

Con i migliori saluti.

La Responsabile  
del Dipartimento Interni

(Tiziana Campus)

Il Consigliere Segretario  
(Gelsomina Passadore)

Il Presidente  
(Francesco Miceli)

All.: c.s.



Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
Alle Federazioni e Consulte Regionali

e p.c.  
Al Presidente C.N.A.P.P.C.  
Francesco Miceli  
Al Coordinatore del Dipartimento Interni  
Tiziana Campus  
Ai Consiglieri Nazionali  
LORO SEDI

Roma, 24 gennaio 2022

**OGGETTO: Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori**

L'Ufficio di Presidenza della Conferenza Nazionale degli Ordini, con la partecipazione di Tiziana Campus VicePresidente del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC, convoca la Conferenza degli Ordini che si terrà:

***giovedì 24 e venerdì 25 febbraio 2022***  
***Roma, sede da definire***  
***e tramite collegamento su piattaforma GoToWebinar***

con il seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

|                 |       |                                                                                            |
|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ore             | 9,30  | Registrazione dei partecipanti                                                             |
| Ore             | 10,00 | Introduzione dei lavori da parte dell'Ufficio di Presidenza                                |
|                 |       | Relazione del Presidente Francesco Miceli                                                  |
| 1° Punto O.d.G. |       | <b>Presentazione mozioni</b>                                                               |
|                 |       | 22 - <i>Revisione del Regolamento di partecipazione degli Ordini territoriali alla DCR</i> |
|                 |       | 25 - <i>Definizione di un metodo per il Sistema Ordinistico</i>                            |
|                 |       | Eventuale intervento del Consigliere Nazionale Tiziana Campus                              |
|                 |       | Dibattito ed eventuale votazione della mozione 22                                          |

2° Punto O.d.G.

**Presentazione mozione**

*23 - Ridefinizione delle funzioni di G.L., G.O. e Commissioni*

Eventuale intervento del Consigliere Nazionale Tiziana Campus

Dibattito ed eventuale votazione della mozione 23

3° Punto O.d.G.

**Presentazione mozioni**

*17 - Formazione professionale continua obbligatoria*

*2 - Regolamento tipo per Consigli Disciplina (limitatamente alle sanzioni)*

Eventuale intervento del Consigliere Nazionale Flavio Mangione

Eventuale intervento del Consigliere Nazionale Massimo Crusi

Dibattito ed eventuale votazione della mozione 17

Ore 13,00

Pausa Pranzo

Ore 14,00

Ripresa dei Lavori

4° Punto O.d.G.

**Presentazione mozione**

*20 - L'esclusione della parola "Architetto" dall'Allegato 1 del DPCM per incarichi di collaborazione a supporto del PNRR*

Eventuale intervento del Presidente Francesco Miceli

Dibattito ed eventuale votazione della mozione 20

5° Punto O.d.G.

**Presentazione mozioni**

*1 - Ordinanza 108, TU Ricostruzione e Codice della Ricostruzione e compensi professionali*

*19 - TU delle Costruzioni - agevolazioni per rigenerazione e recupero*

*16 - Incongruenza normativa per ristrutturazione in aree tutelate*

Eventuale intervento del Consigliere Nazionale Silvia Pelonara

Eventuale intervento del Consigliere Nazionale Massimo Crusi

Eventuale intervento del Consigliere Nazionale Anna Buzzacchi

Dibattito ed eventuale votazione delle mozioni 1 – 19 - 16

Ore 18,00

Chiusura dei Lavori



**Venerdì 25 febbraio 2022 alle ore 9,00**

6° Punto O.d.G.

**Presentazione mozione**

18 – *Lauree abilitanti*

Intervento del Consigliere Nazionale Paolo Malara

Dibattito ed eventuale votazione della mozione 18

7° Punto O.d.G.

**Gruppi di Lavoro, attivazione e programmi operativi**

Presentazione dei Consiglieri Nazionali

8° Punto O.d.G.

**Presentazione mozioni**

8 - *Competenze professionali: l'architetto nella progettazione e DL di opere in territori di notevole interesse pubblico*

11 - *Competenze professionali degli architetti*

Eventuale intervento del Consigliere Nazionale Massimo Crusi

Dibattito ed eventuale votazione delle mozioni 8 e 11

9° Punto O.d.G.

**Presentazione mozione**

3 - *Riattivazione della convenzione per consultazione delle Norme UNI*

Eventuale intervento del Consigliere Nazionale Marcello Rossi

Dibattito ed eventuale votazione della mozione 3

Ore 13,00

Chiusura dei lavori



- In considerazione dell'importanza dei temi che verranno trattati, si richiede la più ampia partecipazione e la presenza in entrambe le giornate.
- Gli emendamenti alle mozioni ed i quesiti al Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C. per il Question Time dovranno pervenire all'indirizzo [interni@cnappc.it](mailto:interni@cnappc.it) **entro le ore 12 del 17/02/2022.**
- Al termine della discussione di ogni mozione, sulla base di quanto emerso, sarà valutato se procedere alla votazione della mozione stessa oppure se rimandare l'argomento all'ulteriore approfondimento da parte dei Gruppi di Lavoro.
- Le numerose votazioni previste si effettueranno ai sensi del Regolamento della Conferenza nazionale degli Ordini.
- Unitamente alla Convocazione e all'OdG, troverete allegati i testi delle mozioni in trattazione che si riterranno approvate con il raggiungimento di voto favorevoli pari al 50% +1 degli aventi diritto; tali testi sono altresì pubblicati al link <https://app.box.com/v/architetti>
- Il report della DCR preparatoria alla Conferenza Nazionale in oggetto stato è inviato a tutti gli Ordini e Federazioni/Consulte (Circolare n.6, prot.n.48, trasmessa in data odierna), nonché pubblicato all'indirizzo <https://app.box.com/v/architetti>
- Ai sensi dell'art. 73, comma 4, del DL 18/2020, il voto comunque essere espresso dal Presidente o da suo delegato esclusivamente in forma palese anche per chi è collegato a distanza.

Cordialmente

L'Ufficio di Presidenza

Marina Giorgi

Vittorio Lanciani

Daniele Pezzali



All.:c.s.



## **ORDINI degli ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI delle Province di Bari, Benevento, Catania, Foggia, Matera, Trapani, Salerno**

### **Tema:**

*Revisione del Regolamento di partecipazione degli Ordini territoriali alla Delegazione Consultiva a base regionale*

### **Analisi delle Criticità:**

Negli ultimi anni abbiamo rilevato come non ci sia stata partecipazione attiva da parte di molti Ordini sia nelle Delegazioni Consultive a base Regionale sia in Conferenza Nazionale degli Ordini. Probabilmente ci sono più cause concomitanti che impediscono oltre alla partecipazione anche una condivisione degli argomenti di grande rilevanza da affrontare prioritariamente.

Riteniamo che una delle cause sia anche il regolamento vigente, approvato nel 2017, che impedisce una libera partecipazione, sia pure all'interno di regole precise, che comunque ci devono essere e devono essere rispettate.

A norma del regolamento vigente, la composizione della Delegazione è espressione di un Coordinamento degli Ordini di ogni Regione, ma in caso di mancato accordo tra Ordini, viene meno il diritto di un Ordine ad essere rappresentato. Questa forma di partecipazione degli Ordini, deve superare il limite regionale e, potenzialmente, prevedere l'aggregazione su base più ampia.

### **Riferimento normativo**

Regolamento della Conferenza Nazionale degli Ordini approvato il 1° dicembre 2017 e comunicato a tutti gli Ordini con Circolare n° 158 Prot. 2880: artt.3-7-8-9-10-11

### **Proposta**

In prima ipotesi si potrebbe proporre di garantire all'interno di questa Consultazione (DCR) la partecipazione del presidente, o suo delegato, di ciascun Ordine provinciale e anche di un presidente di un Ordine provinciale delegato da un raggruppamento, anche di tipo temporaneo, di Ordini provinciali, non esclusivamente su base regionale. Siffatto metodo consentirebbe la più ampia partecipazione, un maggior confronto tra gli Ordini, favorendo il rapporto tra gli Ordini territoriali e il CNAPPC, supportato e diretto dall'Ufficio di Presidenza. Con questa nuova aggregazione e rappresentanza, non avrebbe più senso mantenere il titolo di "Delegazione Consultiva a base regionale" a favore di "Delegazione Consultiva a base Territoriale (DCT).

Il punto debole di questa prima ipotesi è che di fatto la Delegazione Consultiva a base Territoriale, si configurerebbe come una Conferenza Nazionale degli Ordini e, pertanto, si ritiene che, ferma restando la

rappresentanza degli Ordini come esposta nel periodo precedente, possa essere più incisiva l'eliminazione della "Delegazione" in favore di un incremento del numero delle CNO.

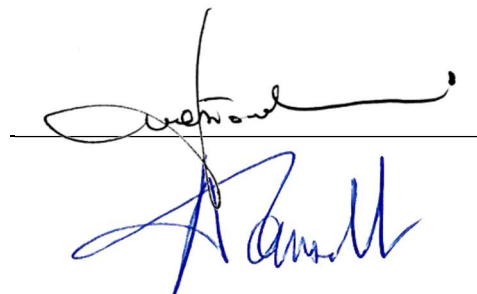
Con questo metodo, supportato da una organizzazione ed una regolamentazione adeguata, l'UdP diventa il regista, che stabilisce i tempi entro i quali gli Ordini possono inviare all'UdP temi/proposte da discutere in una prima CNO, o documenti proposti dai Gruppi di Lavoro. I temi, le proposte, i documenti vengono immediatamente condivisi con tutti gli Ordini, per giungere alla convocazione di una prima CNO nella quale aprire il confronto e dibattito sui temi/proposte/documenti presentati dagli Ordini o dai Gruppi di lavoro. L'UdP procederà alla convocazione di una seconda CNO nella quale procedere al voto sulla sintesi del dibattito della precedente assemblea.

Si ritiene che questo modo garantisca un effettivo coinvolgimento di tutti gli Ordini sulle tematiche proposte dal singolo Ordine o dai documenti proposti dai Gruppi di Lavoro, favorendo la partecipazione democratica ed evitando che si assista ancora a CNO dove si lamenta il mancato invio dei documenti da discutere.

Non solo, questo metodo consentirebbe ad ogni singolo Ordine di poter discutere al suo interno i temi e le questioni proposte dagli altri Ordini, favorendo il maggiore coinvolgimento delle strutture ordinistiche e dando pieno significato al ruolo di rappresentanza.

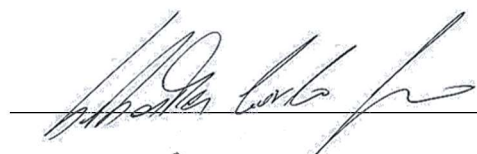
ORDINE ARCHITETTI PPC DI BARI

IL PRESIDENTE



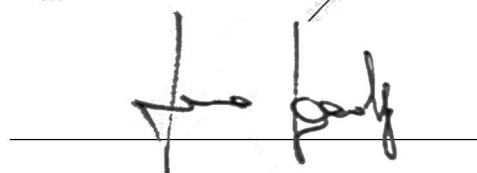
ORDINE ARCHITETTI PPC DI BENEVENTO

IL PRESIDENTE



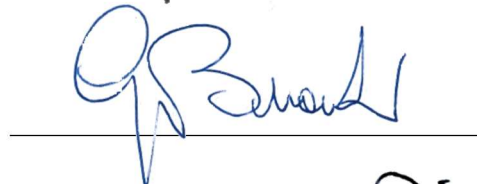
ORDINE ARCHITETTI PPC DI CATANIA

IL PRESIDENTE



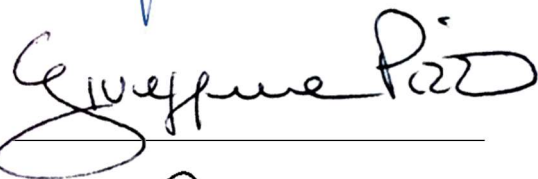
ORDINE ARCHITETTI PPC DI FOGGIA

IL PRESIDENTE



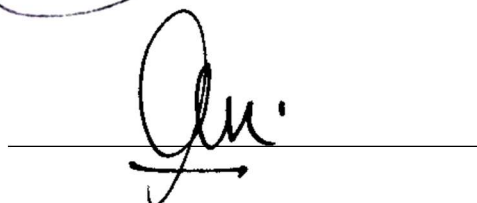
ORDINE ARCHITETTI PPC DI MATERA

IL PRESIDENTE



ORDINE ARCHITETTI PPC DI TRAPANI

IL PRESIDENTE



ORDINE ARCHITETTI PPC DI SALERNO

IL PRESIDENTE



Ordine degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
della Provincia di Trento

**TEMI DA TRATTARE DELEGAZIONE CONSULTIVA A BASE  
REGIONALE- DEFINIZIONE DI UN METODO PER IL SISTEMA  
ORDINISTICO**

Trento, 5 gennaio 2022

A parere dello scrivente consiglio, a monte di ogni definizione dei temi da trattare, è prioritario un chiarimento di metodo, che riguarda l'intera articolazione del sistema ordinistico.

L'assetto ordinistico, intendendo il Consiglio Nazionale, la Delegazione Consultiva la Conferenza ed i singoli Ordini Territoriali, stanno attraversando una fase delicata, dovuta a molte concause esterne, quali il concomitante rinnovo dei Consigli territoriali e del Consiglio Nazionale, la pandemia che ha imposto solo incontri a distanza, etc.

Tale contingenza ha avuto come conseguenza, ad esempio, l'assenza del sistema ordinistico dal dibattito in ordine ad un tema cruciale, quale la proroga del superbonus, demandando la rappresentanza della categoria a tavoli spontanei extraordinistici.

Si pone quindi il tema di definire un approccio che in brevissimo tempo consenta al sistema di giungere ad un efficace operatività che consenta di intervenire puntualmente sui singoli temi.

A parere dello scrivente, a tal fine è necessario attivare al più presto gruppi operativi compatti su singoli temi specifici, formati da colleghi competenti in materia per definire i temi puntuali, da trasmettere al Consiglio Nazionale per avviare la relativa azione politica; alla Delegazione il compito di coordinare l'azione dei gruppi, poiché è impossibile una trattazione puntuale dei temi in tale sede.

In sintesi quindi il tema da trattare è una questione metodologica, nel rapporto operativo Consiglio Nazionale, Delegazione, Gruppi Operativi, Ordini territoriali.

Ordine Architetti PPC Trento  
Il Presidente

*Maurizio Giovannazzi*

**ORDINI degli ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI della Provincia di FROSINONE, CAMPOBASSO E CHIETI**

**Tema:**

*Ridefinizione delle funzioni di Gruppi di Lavoro, Gruppi Operativi, Commissioni*

**Analisi delle Criticità:**

Da una attenta lettura dei testi dei due Regolamenti di seguito richiamati nella sezione Riferimenti Normativi si evidenzia la necessità di chiarire meglio alcuni aspetti che ad una prima lettura sembrerebbero in contrasto tra loro o non sufficientemente chiari nella loro esplicitazione:

**ISTITUZIONE DI COMMISSIONI**

***da Regolamento CNAPPC***

**TITOLO I Art. 2 Comma 1** – *Il Consiglio Nazionale istituisce le Commissioni e nomina i componenti attingendo tra gli iscritti agli Ordini Territoriali.....*

**TITOLO I ART 5 Comma 1** – *I Componenti delle Commissioni e dei Gruppi Operativi sono nominati, da parte del Consiglio Nazionale di concerto con l'Ufficio di Presidenza, ecc....*

I due commi non danno la stessa lettura circa la costituzione delle Commissioni e non è chiaro se si tratta di due tipi di Commissioni

***da Regolamento Conferenza Nazionale degli Ordini***

nessun riferimento alla costituzione di Commissioni al netto di un rimando al Regolamento per le Commissioni i Gruppi di Lavoro e Operativi

del resto come recita il Regolamento CNAPPC **TITOLO I ART 2 Comma 3** la presenza del Referente dell'UdP è prevista solo nei Gruppi Operativi e non nelle Commissioni; inoltre non è prevista la costituzione propedeutica alle Commissioni dei Gruppi di lavoro da cui attingere i partecipanti iscritti agli Ordini

**ISTITUZIONE DI GRUPPI DI LAVORO E GRUPPI OPERATIVI**

***da Regolamento CNAPPC***

**Art 1 Comma 2.** Il Consiglio Nazionale può organizzarsi con la costituzione di apposite Commissioni e, di concerto con la Conferenza degli Ordini, di Gruppi di Lavoro o dei Gruppi Operativi.

**TITOLO I Art. 2 Comma 2.** I Gruppi di Lavoro sono luoghi di confronto e approfondimento delle tematiche relative alla professione.

**Art. 3 Comma 1.** Le domande di partecipazione ai Gruppi di Lavoro saranno trasmesse dagli Ordini Territoriali su richiesta del CNAPPC e dell'Ufficio di Presidenza.

***da Regolamento Conferenza Nazionale degli Ordini***

**Art. 7 Comma 1** - Per attività della Conferenza si intendono quelle svolte dalla Conferenza stessa, dall'Ufficio di Presidenza, dalla Delegazione Consultiva a base regionale, dai Gruppi Operativi e dai Gruppi di Lavoro.

### **Art. 11 Gruppi Operativi e Gruppi di Lavoro**

1 - L'Ufficio di Presidenza, di concerto con il CNAPPC, istituisce Gruppi Operativi e Gruppi di Lavoro composti da delegati degli Ordini, designati dai Consigli degli Ordini stessi.

2 - L'Ufficio di Presidenza può organizzare, all'interno della Delegazione Consultiva a base regionale, Gruppi di Lavoro su specifici argomenti.

3 - I Gruppi sono disciplinati da apposito "Regolamento per le Commissioni i Gruppi di Lavoro e Operativi"

Ma allora esiste un solo tipo di Gruppi di Lavoro normati come rimando dal Regolamento CNAPPC o ne esistono due, uno determinato congiuntamente da UDP e CNAPPC e l'altro autonomamente dall'UDP all'interno della DELEGAZIONE CONSULTIVA?

Questa impostazione è utile e propedeutica allo sviluppo dell'attività coordinata tra Ordini Territoriali e CNAPPC, come specificato nell'**Art. 1 Comma 2** *".....nel rispetto delle competenze, funzioni e autonomie degli Ordini territoriali e del Consiglio Nazionale (CNAPPC)"* ?

E' da rilevare, inoltre, che, in base ai Regolamenti vigenti, la mancata attivazione di anche un solo Gruppo di Lavoro non permette né all'Ufficio di Presidenza, né alla Delegazione Consultiva, né alla Conferenza degli Ordini, di essere organicamente propositivi, limitando in questo modo l'attività al solo ascolto delle relazioni dei Consiglieri Nazionali come avvenuto negli ultimi anni.

Non è inoltre chiaro, nel caso non si attivino Gruppi Operativi chi deve guidare l'attività dei Gruppi di Lavoro, se l'Ufficio di Presidenza autonomamente o sotto le direttive del Consigliere Nazionale di riferimento tematico.

### **Riferimenti Normativi**

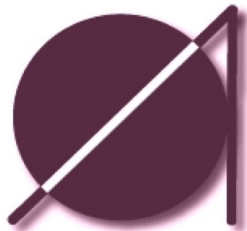
Regolamento della Conferenza Nazionale degli Ordini approvato il 1 dicembre 2017 e comunicato a tutti gli Ordini con Circolare n° 158 Prot. 2880

Regolamento CNAPPC per le Commissioni e i Gruppi di Lavoro e Operativi

### **Proposta:**

Poiché è politicamente strategica la connessione operativa tra gli Ordini Territoriali ed il Consiglio Nazionale è necessario avviare un processo di verifica della idoneità ad assolvere questo compito delle modalità previste nei due Regolamenti citati, anche attraverso la verifica e la ridefinizione del ruolo specifico delle Commissioni, dei Gruppi di Lavoro e dei Gruppi Operativi.

L'attività che sarà necessario svolgere necessita di un collegamento diretto tra Conferenza Nazionale degli Ordini, articolata in sessioni istruttive che possono essere anche individuate e svolte con i Gruppi di Lavoro e sessioni deliberative nelle quali si portano a discussione definitiva e votazione i documenti prodotti, e l'attività del Consiglio Nazionale relazionata ai rapporti con gli Ordini attraverso Organismi permanenti tematici di confronto, che potrebbero anche coincidere con i Gruppi Operativi e/o Commissioni, evitando in questo caso un incomprensibile doppione, stante che l'attività di consulenze esterne nel futuro potrebbe attenere al Centro Studi e al Centro Servizi.



Ordine degli Architetti  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
della Provincia di Teramo  
[www.ordinearchitettiteramo.it](http://www.ordinearchitettiteramo.it)

Teramo, 20/12/2021

**Oggetto: ARGOMENTO DA INSERIRE NELLA DELEGAZIONE CONSULTIVA A BASE REGIONALE - richiesta**

### FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA OBBLIGATORIA

Il tema, **centrale per la nostra professione**, è stato affrontato a livello programmatico da entrambe le compagini che si sono presentate per il rinnovo del Consiglio Nazionale. Ci si chiede se, ad ora, si sia arrivati ad una proposta programmatica che, tenendo conto delle varie prospettive, abbia dato risposta alle varie criticità e opportunità rilevate in fase elettorale.

#### Analisi delle Criticità

Da una prima lettura di entrambi i programmi si è rilevata la necessità di predisporre una Offerta Formativa che punti più alla qualità che alla quantità, riscontrando le difficoltà che si trovano spesso ad affrontare, sia per i costi sia per le potenzialità organizzative e amministrative, le piccole realtà ordinistiche.

Si è potuto osservare, all'interno delle diverse occasioni di confronto tra Ordini, che spesso si è giunti a replicare una serie infinita di eventi che trattavano lo stesso argomento, con notevole dispendio di energie e risorse che, se meglio utilizzate, avrebbero potuto potenziare la nostra formazione fino a farla diventare una realtà di eccellenza, nonché uno straordinario strumento di comunicazione e dialogo con la committenza, la politica e il mondo delle costruzioni tutto.

Inoltre, si è potuto constatare che molti eventi formativi si sono svolti in collaborazione con aziende che puntavano principalmente a una superficiale informazione di prodotti per l'edilizia. L'accreditamento di Enti terzi, a livello nazionale, è in capo al CNAPPC che, a fronte di diritti di segreteria, assume su di sé la responsabilità scientifica di quanto proposto; tuttavia, spesso il controllo sulla reale utilità di questi eventi formativi ha lasciato molto a desiderare, contribuendo ad una percezione superficiale delle opportunità della formazione da parte degli architetti.

Infine, l'approccio al sistema sanzionatorio ha avuto, a nostro avviso, un carattere prevalentemente vessatorio, soprattutto nella prima fase, dove la novità della nuova disposizione di legge risultava un ulteriore balzello nelle già difficili condizioni professionali generali, in particolare dopo l'era Bersani. Sarebbe stato più importante impegnarsi nell'interpretare la legge e capirne l'utilità per i professionisti, capendo che la formazione prima di tutelare la collettività, è interesse principale del professionista che ha la necessità di garantirsi una capacità di aggiornamento nel mercato della libera concorrenza, perdendo di vista inoltre l'importanza di considerare la formazione un **valore premiante** nel confronto tra professionisti.

---

Via dei Mille, 59 – 64100 TERAMO

Telefono e Fax 0861 241856

email [info@ordinearchitettiteramo.it](mailto:info@ordinearchitettiteramo.it) | sito web [www.ordinearchitettiteramo.it](http://www.ordinearchitettiteramo.it)

PEC [oappc.teramo@archiworldpec.it](mailto:oappc.teramo@archiworldpec.it)

### **Riferimenti normativi**

Con il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 art.7 è stato introdotto l'obbligo dell'aggiornamento professionale allo scopo di garantire qualità ed efficienza della prestazione professionale nel migliore interesse dell'utenza e della collettività, riaffermando, ancora una volta, che il miglioramento delle prestazioni professionali va posto al servizio della società.

Inoltre in merito al sistema sanzionatorio la modifica dell'art. 9 del Codice deontologico è stata realizzata tenendo solo parzialmente conto di quanto indicato nel Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 e rendendo l'irrogazione delle sanzioni quanto meno dubbia, e non chiaramente ascrivibile alla completa autonomia giudicante del consiglio di disciplina.

### **Proposte risolutive**

L'aggiornamento professionale deve qualificare il professionista nei confronti della committenza ed evidenziarne le specificità per distinguerle da quelle delle altre categorie professionali (geometri ed ingegneri, ma anche periti industriali ed agronomi).

Si richiede al CNAPPC di programmare e attivare una formazione centralizzata o di coordinamento di Alta qualità, capace di costituire un valore aggiunto per l'attività del professionista e non solo un vago e incomprensibile obbligo deontologico.

Si richiede al CNAPPC di coadiuvare l'attività degli Ordini, specialmente quelli di piccole dimensioni, mettendo a disposizione le risorse per realizzare percorsi formativi di alto livello professionale, eventualmente con il supporto di un team di consulenti che dovrà supportare e indirizzare la creazione di percorsi formativi specialistici. In pratica si tratterebbe di creare una **SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE** da mettere a disposizione degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori italiani al fine di dare loro gli strumenti necessari per operare nell'attuale mercato del lavoro, anche internazionale.

Si ritiene inoltre che il **Certificato di Regolarità Formativa** debba essere immediatamente scaricabile dalla piattaforma nazionale che ne garantisca la validità di legge e l'immediata disponibilità in caso di richieste per gare, concorsi ecc.

Particolare attenzione, inoltre, deve essere data all'accREDITO degli Enti terzi attraverso un sistema ancora più selettivo.

Si richiede di studiare delle opportune modifiche normative che possano rendere premiante e abilitativo l'aggiornamento formativo, qualificandolo all'interno di concorsi e gare, rendendolo utile nel calcolo dei punteggi predisposti per le valutazioni.

Si consiglia di aprire un confronto con i Consigli di Disciplina per valutare l'entità del fenomeno sanzionatorio per capirne la situazione e predisporre delle proposte di cambio normativo che possano semplificare gli enormi sforzi compiuti sino ad adesso, che hanno comportato spese e rallentamenti enormi in tutto il sistema Ordini.

Se necessario rivedere la piattaforma Imateria, che qualche problema ha manifestato in passato implementandola o sostituendola con altra idonea alle nuove esigenze e procedure.

### **Note aggiuntive**

Rivestirebbe particolare importanza permettere a tutti gli Ordini Territoriali di collegarsi tra di loro attraverso una piattaforma nazionale sia per programmare insieme gli eventi, sia per divulgare quelli già effettuati, al fine di permettere agli iscritti di avere un quadro completo della formazione

disponibile, soprattutto utilizzando nuovi ed evoluti sistemi formativi, anche attraverso la catalogazione delle registrazioni ed il riascolto dinamico che testimoni l'attenzione dell'iscritto.

F.to  
Il Presidente  
(Arch. Ombretta Natali)

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. n° 39/93.*

---

**Via dei Mille, 59 – 64100 TERAMO**  
**Telefono e Fax 0861 241856**  
**email [info@ordinearchitettiteramo.it](mailto:info@ordinearchitettiteramo.it) | sito web [www.ordinearchitettiteramo.it](http://www.ordinearchitettiteramo.it)**  
**PEC [oappc.teramo@archiworldpec.it](mailto:oappc.teramo@archiworldpec.it)**

**Riferimento:**

ORDINI degli ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI Area Centro Tirreno Adriatico

**Ordine presentatore mozione:**

CHIETI

**Tema:**

Regolamento tipo per i Consigli di Disciplina

**Premessa**

Nell'aprile 2021 il CNAPPC ha approvato l'aggiornamento delle "Linee Guida per le procedure disciplinari" quale strumento fondamentale di "procedura giudiziale" per agevolare il compito dei Consigli e dei Collegi di Disciplina. Nelle Nuove Linee Guida sono riportati sia l'articolato delle procedure disciplinari che i modelli e i facsimili utili per le stesure dei verbali e dei provvedimenti che ogni singolo Collegio adotta nel corso dell'espletamento delle sue funzioni. A questi si aggiungono i capitoli relativi alla fase di impugnazione dinanzi al CNAPPC, la trattazione del giudizio di impugnazione e il ricorso avverso alle decisioni del CNAPPC.

I Consigli di Disciplina, oltre a questo utile "strumento", necessitano di avere anche un indirizzo univoco sulle regole di organizzazione e gestione del lavoro, sia del Consiglio di Disciplina, con una miglior definizione delle competenze e funzioni svolte dal Presidente e dal Segretario, sia dei singoli Collegi di Disciplina.

**Analisi delle Criticità**

Attualmente la situazione delle attività nei vari Consigli di Disciplina insediati presso le sedi degli Ordini, e dopo il loro rinnovo, è in una fase di ripartenza e diversi di essi hanno provveduto in maniera autonoma e con forme molto diverse a predisporre e dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento. Molti di essi non hanno invece né redatto né adottato un tale strumento o sono in fase di predisposizione.

Questa situazione pone il problema di non avere sul territorio nazionale una "visione unitaria" dell'organizzazione e gestione dei rapporti con gli iscritti creando di fatto uno squilibrio nelle procedure di trattamento e giudizio da parte dei diversi consigli sparsi su tutta la penisola.

**Riferimenti Normativi**

Legge 24 giugno 1923, n. 1395

(G.U. 17 luglio 1923 n. 167)

Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti

Regio Decreto 23 Ottobre 1925, n. 2537

(G.U. 15 febbraio 1926, n. 37)

Regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto

Decreto Ministeriale 10 novembre 1948

(G.U. 30 dicembre 1948, n. 303)

Regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale Architetti

Decreto del Presidente e della Repubblica 07 agosto 2012

(G.U. 14 agosto 2012, n. 189)

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali

Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina

emanato dal CNAPPC e approvato dal Ministero della Giustizia con delibera del 16/11/2012

(G.U. n. 23 del 15/12/2012)

## Proposta

Si chiede di predisporre un **Regolamento Tipo Nazionale** che sia di riferimento e di base per tutti i Consigli di Disciplina avvalendosi di esperti nella materia giuridica che facciano da consulenti e siano di aiuto nella predisposizione dei rispettivi Regolamenti territoriali con lo scopo di rendere univoca, chiara e definitiva l'attività e la modalità organizzativa e gestionale di tutti i Consigli di Disciplina Territoriali.

Chieti 20/12/2021

Il Presidente

*Arch. Daniele Schiazza*

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'D' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

## **OGGETTO: Richiesta di argomenti da inserire nell'Odg della DCR di gennaio.**

### **1) Tema da trattare –**

L'esclusione della parola "Architetto" dall'Allegato 1 del DPCM per incarichi di collaborazione a supporto del PNRR, sta influenzando tutti i bandi Regionali per le nuove assunzioni PA.

**Analisi delle criticità** – In questi mesi e nel prossimo anno ci saranno moltissimi bandi per le assunzioni di tecnici nelle PA e avere un documento di riferimento nazionale che esclude gli architetti come esperti di pianificazione, paesaggio e architettura ha conseguenze in ambito regionale e comunale. Si allega Bando Regione Sardegna per 44 funzionari ingegneri

### **Riferimenti normativi –**

Decreto interministeriale del 9 luglio 2009 equipollenza delle lauree

### **Proposte risolutive –**

Chiedere correzione dell'Allegato 1 al DPCM per l'assegnazione degli incarichi – Promuovere una formazione specifica per consentire agli architetti di superare i concorsi nella PA – Creare rete con gli architetti già inseriti nella PA

Note aggiuntive

## **ORDINI degli ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI Area Centro Tirreno Adriatico Fermo**

### **Tema:**

Ordinanza 108 Sisma Centro Italia 2016, Testo Unico della Ricostruzione sisma 2016, Codice della Ricostruzione

### **Premesso**

Che in occasione della emanazione dell'Ordinanza 12 da parte del Commissario Straordinario Vasco Errani, è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa da parte del Commissario straordinario alla ricostruzione da un lato, e dai Presidenti dei Consigli Nazionali dell'Area Tecnica dall'altro in cui si definivano i contenuti dei rapporti contrattuali e deontologici che regolano l'attività dei professionisti nel processo della ricostruzione post-sisma

Che il Presidente pro tempore Arch. Giuseppe Cappochin ha sottoscritto il Protocollo d'Intesa per conto del CNAPPC

Che il Commissario straordinario Avv. Giovanni Legnini, con la pubblicazione dell'Ordinanza 108 il 10/10/2020 ha inteso modificare ed aggiornare alle norme emanate dal Parlamento Italiano il Protocollo di Intesa precedentemente sottoscritto non ascoltando le indicazioni contrarie del sistema ordinistico, dichiarando che *"I Consigli Nazionali degli Ordini e i Collegi professionali intervengono alla stipula del presente atto tramite la Rete delle Professioni dell'area tecnica e scientifica"*

Che in data 24/10/2020 gli Ordini degli Architetti PPC del cosiddetto Cratere Sismico hanno chiesto al Presidente Giuseppe Cappochin attraverso un question-time in occasione di quella Conferenza nazionale degli Ordini, notizie circa la sottoscrizione del Protocollo di Intesa, avendo rassicurazioni di non aver firmato il documento né di aver delegato allo scopo la Rete delle Professioni Tecniche

Che successivamente le criticità esposte in question time sono state discusse prima con L'Arch. Walter Baricchi e successivamente con l'Arch. Massimo Crusi al fine di attivare una riapertura della discussione con il Commissario Straordinario senza avere contezza né dei contenuti né della conferma di sottoscrizione

Che nel frattempo l'Ordinanza 108 è operativa pur nel dubbio di legittimità da parte degli iscritti che operano nella ricostruzione post sisma 2016

Che in data 30/04/2021 il Consiglio Nazionale neoeletto è stato aggiornato della problematica sopra esposta senza che tuttavia, ad oggi si abbia avuto contezza di alcuna attività in merito

Che nel frattempo il Commissario Straordinario Avv. Giovanni Legnini ha predisposto un Testo Unico della ricostruzione in corso di validazione riportando i contenuti della contestata Ordinanza 108

Che per stessa ammissione pubblica dello stesso Commissario Straordinario Avv. Giovanni Legnini la struttura commissariale ha depositato in parlamento il **"Codice della ricostruzione"** intendendo così stabilizzare un modus operandi valido per tutto il territorio nazionale in occasioni di simili calamità naturali, presumibilmente riportando nel testo, ad oggi sconosciuto, identiche ipotesi procedurali all'Ordinanza 108, che quindi assumerebbero valenza nazionale, in considerazione che, per sua stessa ammissione, trae spunto ed esperienza dalla ricostruzione post sisma 2016 che sta gestendo

### **Analisi delle Criticità:**

Si riporta di seguito il testo discusso nelle interlocuzioni attivate con i Consiglieri Nazionali nella precedente consigliatura

# ORDINANZA 108 e Protocollo Di Intesa

## Proposte e soluzioni per la sottoscrizione del protocollo

### PROTOCOLLO DI INTESA

#### Art. 57 comma 4 DL 104 14.08.2020

«5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, ridotta del 30 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, corrispondente a quella determinata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 20 luglio 2012, n. 140, concernente gli interventi privati. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del contributo e può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo dello 0,5 per cento per l'analisi di risposta sismica locale, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali. Con i medesimi provvedimenti può essere altresì riconosciuto un contributo ulteriore, nella misura massima del 2 per cento, per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e per il funzionamento dei consorzi appositamente istituiti dai proprietari per gestire interventi unitari. Le previsioni per la determinazione del contributo massimo concedibile ai professionisti di cui al presente comma si applicano ai progetti presentati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.»

Il richiamato art 57 non limita quindi il calcolo le prestazioni parziali del contributo all'elenco parziale così come rielaborato all'interno del protocollo di intesa

Anche se nel protocollo sono riportate le seguenti note esplicative

#### Pag 1 premessa terzo punto

— Il presente protocollo, pertanto, ha valore indicativo e non prescrittivo, come riferimento per la formulazione delle parcelle professionali alla luce della disposizione di cui all'art. 34, comma 5 del D.L. n. 189/2016 come sostituito dall'art. 57 del D.L. n. 104/2020;

#### Pag 8 Art. 7 ultimo capoverso

I compensi disciplinati dal presente protocollo sono corrisposti in relazione alla prestazione effettivamente resa e, per quanto non disciplinato dal presente atto, si rinvia ai criteri di cui al DM 140/2012.

Appare evidente che l'esclusione di alcune prestazioni professionali parziali sono il segno non di una dimenticanza ma di una volontà di ridurre l'importo della parcella, del resto già scontato del 30%, con una interpretazione non rispondente alla realtà come più avanti spieghiamo

Di seguito riportiamo le tabelle pubblicate in Gazzetta Ufficiale con il DM 140 con evidenziate in fucsia le prestazioni ricomposte e riportate nelle tabelle del Protocollo di Intesa, in azzurro le voci che a nostro avviso sono indispensabili da reintegrare, in bianco quelle che molto probabilmente non saranno mai espletate nella ricostruzione o molto raramente.

TAVOLA Z-2 "PRESTAZIONI E PARAMETRI (Q) DI INCIDENZA"

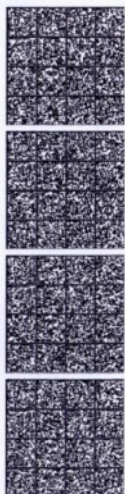
| FASI PRESTAZIONALI                                             |                                                | DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CATEGORIE |           |          |           |           |       |                                                                                  |                          |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EDILIZIA  | STRUTTURE | IMPIANTI | VIABILITÀ | IDRAULICA | TIC   | AGRICOLTURA, FORESTE, PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE SICUREZZA ALIMENTARE | TERRITORIO E URBANISTICA |
| DEFINIZIONE DELLE PREMESSE, CONSULENZA E STUDIO DI FATTIBILITÀ | a.I) DEFINIZIONE DELLE PREMESSE E FATTIBILITÀ* | QaI.01 Relazione illustrativa (art. 14, comma 1, d.P.R. 207/2010)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,045     | 0,045     | 0,045    | 0,040     | 0,035     | 0,050 | 0,040                                                                            |                          |
|                                                                |                                                | QaI.02 Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici (art. 14, comma 2, d.P.R. 207/2010) <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                              | 0,090     | 0,090     | 0,09     | 0,080     | 0,070     | 0,100 | 0,080                                                                            |                          |
|                                                                |                                                | QaI.03 Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,020     | 0,020     | 0,020    | 0,020     | 0,020     | 0,020 | 0,020                                                                            |                          |
|                                                                | a.II) STIME E VALUTAZIONI                      | QaII.01 Sintetiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,040     | 0,040     | 0,040    | 0,040     | 0,040     | 0,040 | 0,04                                                                             | 0,005                    |
|                                                                |                                                | QaII.02 Particolareggiate                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,080     | 0,080     | 0,080    | 0,080     | 0,080     | 0,080 | 0,09                                                                             | 0,009                    |
|                                                                |                                                | QaII.03 Analitiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,160     | 0,160     | 0,160    | 0,160     | 0,160     | 0,160 | 0,16                                                                             | 0,016                    |
|                                                                | a.III) RILIEVI STUDI ED ANALISI                | QaIII.01 Rilievi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attività produttive                                                                                                                                                                                                                           |           |           |          |           |           |       | 0,02                                                                             | 0,0003                   |
|                                                                |                                                | QaIII.02 Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |          |           |           |       | 0,015                                                                            | ,00025                   |
|                                                                |                                                | QaIII.03 Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incendi boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango e di detriti, esondazioni, aree di pericolo, stabilità dei pendii, filtrazioni, reti ecologiche e dinamiche ecologiche) |           |           |          |           |           |       | 0,025                                                                            | 0,030                    |
|                                                                |                                                | QaIII.04 Controlli ed Analisi chimiche fisiche, biologiche, ogn e sensoriali                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |          |           |           |       | 0,01                                                                             | 0,0001                   |
|                                                                |                                                | QaIII.05 Valutazioni della qualità di processo e di prodotto                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |          |           |           |       | 0,05                                                                             | 0,001                    |
|                                                                | a.IV) CONSULENZE E CURATELE                    | QaIV.1 Consulenze e curatele aziendali                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |          |           |           |       | 0,005                                                                            | 0,0001                   |
|                                                                |                                                | QaIV.2 Consulenze e pareri e studi nel settore dell'ecologia, della difesa ambientale e della natura, della difesa delle piante e dei loro prodotti, idrogeologia, nivologia e assestamento faunistico - atto fitoiatrico                                                                                                              |           |           |          |           |           |       | 0,006                                                                            | 0,0012                   |
|                                                                |                                                | QaIV.3 Relazioni tecniche e specialistiche                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |          |           |           |       | 0,03                                                                             | 0,0015                   |
|                                                                |                                                | QaIV.4 Predisposizioni di fascicoli aziendali e di progetto finalizzati all'accesso ai contributi comunitari                                                                                                                                                                                                                           |           |           |          |           |           |       | 0,15                                                                             |                          |
|                                                                |                                                | QaIV.5 Predisposizione e curatela del fascicolo per il rilascio di VAS - VIA - AIA                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           |          |           |           |       | 0,06                                                                             | 0,07                     |
|                                                                |                                                | QaIV.6 Predisposizione e curatela del fascicolo per il rilascio di autorizzazioni                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |          |           |           |       | 0,04                                                                             |                          |
|                                                                |                                                | QaIV.7 Assistenza tecnica, economica, contrattuale e fiscale.                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |          |           |           |       | 0,035                                                                            |                          |
|                                                                |                                                | QaIV.8 Consulenza aziendale, tecnica, fiscale, amministrativa e del lavoro.                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |          |           |           |       | 0,040                                                                            |                          |
|                                                                | a.V) PIANI ECONOMICI                           | QaV.1 Piani economici, aziendali, business plan e di investimento                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |          |           |           |       | 0,14                                                                             | 0,0015                   |
|                                                                |                                                | QaV.2 Bilanci aziendali, inventari e studi di fattibilità tecnico economica                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |          |           |           |       | 0,024                                                                            |                          |
|                                                                |                                                | QaV.3 Amministrazione e gestione di aziende agricole, forestali, agro-industriali, zootecniche ed ambientali.                                                                                                                                                                                                                          |           |           |          |           |           |       | 0,1                                                                              |                          |

<sup>3</sup> Prestazione richiesta in caso di progetto posto a base di gara (art.14, comma 2, d.P.R. 207/2010).

| FASI PRESTAZIONALI |                                   | DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI | CATEGORIE                                                                                                                                                                         |           |          |           |           |       |                                                                                   |                          |  |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
|                    |                                   |                                 | EDILIZIA                                                                                                                                                                          | STRUTTURE | IMPIANTI | VIABILITÀ | IDRAULICA | TIC   | AGRICOLTURA, FORESTE, PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE | TERRITORIO E URBANISTICA |  |
| Progettazione      | b.1)<br>PROGETTAZIONE PRELIMINARE | Qbl.01                          | Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10)                                                                                     | 0,090     | 0,090    | 0,090     | 0,080     | 0,070 | 0,100                                                                             | 0,080                    |  |
|                    |                                   | Qbl.02                          | Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere g), h), d.P.R. 207/10)                                                                             | 0,010     | 0,010    | 0,010     | 0,010     | 0,010 | 0,010                                                                             | 0,010                    |  |
|                    |                                   | Qbl.03                          | Piano economico e finanziario di massima (art.17, comma 4, d.P.R. 207/10 - art.164 D. lgs. 163/06 - art.1, comma 3, all.XXI) <sup>4</sup>                                         | 0,030     | 0,030    | 0,030     | 0,030     | 0,030 | 0,030                                                                             | 0,030                    |  |
|                    |                                   | Qbl.04                          | Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (art.17, comma 3, lettere b), c), d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.7, Allegato XXI) <sup>5</sup> | 0,070     | 0,070    | 0,070     | 0,070     | 0,070 | 0,070                                                                             | 0,070                    |  |
|                    |                                   | Qbl.05                          | Relazione di indagine geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)                                                                                                                 | 0,030     | 0,030    | 0,030     | 0,030     | 0,030 | 0,030                                                                             | 0,030                    |  |
|                    |                                   | Qbl.06                          | Relazione di indagine idrologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)                                                                                                                 | 0,015     | 0,015    | 0,015     | 0,015     | 0,015 | 0,015                                                                             | 0,015                    |  |
|                    |                                   | Qbl.07                          | Relazione di indagine idraulica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)                                                                                                                  | 0,015     | 0,015    | 0,015     | 0,015     | 0,015 | 0,015                                                                             | 0,015                    |  |
|                    |                                   | Qbl.08                          | Relazione di indagine sismica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)                                                                                                                    | 0,015     | 0,015    | 0,015     | 0,015     | 0,015 | 0,015                                                                             | 0,015                    |  |
|                    |                                   | Qbl.09                          | Relazione di indagine archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)                                                                                                               | 0,015     | 0,015    | 0,015     | 0,015     | 0,015 | 0,015                                                                             | 0,015                    |  |
|                    |                                   | Qbl.10                          | Relazione di indagine geologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)                                                                                                                  | 0,050     | 0,050    | 0,050     | 0,050     | 0,050 | 0,050                                                                             | 0,050                    |  |
|                    |                                   | Qbl.11                          | Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/06) - Relazione tecno-alimentare                                | 0,020     | 0,020    | 0,020     | 0,020     | 0,020 | 0,020                                                                             | 0,020                    |  |

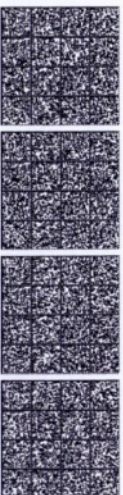
<sup>4</sup> Prestazione richiesta in presenza di affidamento di concessione per lavori pubblici (art.17, comma 4, d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.1, comma 3, all.XXI).

<sup>5</sup> Prestazione richiesta in caso di progetto posto a base di gara o di una concessione di lavori pubblici (art.17, comma 3, lettere b), c) d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.1, comma 2, lettera i); comma 4, Allegato XXI; art.53, comma 2, lettera b), d.lgs. 163/06).



|  |        |                                                                                                                                        |       |       |       |       |       |       |       |  |
|--|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|  | Qbi.12 | Studio di inserimento urbanistico (art.164, d.lgs. 163/06 - art.1, comma 2, lettera f), all.XXI <sup>6</sup>                           | 0,030 | 0,030 | 0,010 | 0,030 | 0,010 |       | 0,030 |  |
|  | Qbi.13 | Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (art.17, comma 3, lettera a), d.P.R. 207/10) <sup>h</sup> | 0,030 | 0,030 | 0,030 |       |       |       |       |  |
|  | Qbi.14 | Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)                                                                        | 0,005 | 0,005 | 0,005 |       |       |       |       |  |
|  | Qbi.15 | Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza                                                                 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |  |
|  | Qbi.16 | Studi di prefattibilità ambientale/Sicurezza alimentare                                                                                | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |  |
|  | Qbi.17 | Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare                                                          | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |  |
|  | Qbi.18 | Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare                                                                              | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |  |

<sup>6</sup> Prestazione richiesta ai sensi art.164, d.lgs. 163/06; art.1, comma 2, lettera f), all.XXI.



| FASI<br>PRESTAZIONALI | DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI | CATEGORIE                                                                                                                                  |           |          |           |           |       |                                                                                                     |                                |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                       |                                 | EDILIZIA                                                                                                                                   | STRUTTURE | IMPIANTI | VIABILITÀ | IDRAULICA | TIC   | AGRICOLTURA,<br>FORESTE,<br>PAESAGGIO,<br>AMBIENTE,<br>NATURALIZZAZIONE,<br>SICUREZZA<br>ALIMENTARE | TERRITORIO<br>E<br>URBANISTICA |
| <b>Progettazione</b>  | <b>b.ii)</b>                    |                                                                                                                                            |           |          |           |           |       |                                                                                                     |                                |
|                       | Qbil.01                         | Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), d.P.R. 207/10)                                   | 0,230     | 0,180    | 0,200     | 0,220     | 0,200 | 0,250                                                                                               | 0,220                          |
|                       | Qbil.02                         | Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)                                                      | 0,010     | 0,010    | 0,010     | 0,010     | 0,010 | 0,010                                                                                               | 0,010                          |
|                       | Qbil.03                         | Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)                           | 0,070     | 0,040    | 0,070     | 0,060     | 0,050 | 0,050                                                                                               | 0,060                          |
|                       | Qbil.04                         | Studio di inserimento urbanistico (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)                                                           | 0,030     | 0,030    | 0,010     | 0,030     | 0,010 | 0,010                                                                                               | 0,030                          |
|                       | Qbil.05                         | Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto <sup>1)</sup>                                                                           | 0,070     | 0,070    | 0,080     | 0,070     | 0,070 | 0,070                                                                                               | 0,070                          |
|                       | Qbil.06                         | Relazione di indagine geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)                                                                        | 0,090     | 0,090    | 0,090     | 0,090     | 0,090 | 0,090                                                                                               | 0,090                          |
|                       | Qbil.07                         | Relazione di indagine idrologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)                                                                        | 0,030     | 0,030    | 0,030     | 0,030     | 0,030 | 0,030                                                                                               | 0,030                          |
|                       | Qbil.08                         | Relazione di indagine idraulica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)                                                                         | 0,030     | 0,030    | 0,030     | 0,030     | 0,030 | 0,030                                                                                               | 0,030                          |
|                       | Qbil.09                         | Relazione di indagine sismica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)                                                                             | 0,030     | 0,030    | 0,030     | 0,030     | 0,030 | 0,030                                                                                               | 0,030                          |
|                       | Qbil.10                         | Relazione di indagine geologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)                                                                         | 0,150     | 0,150    | 0,150     | 0,150     | 0,150 | 0,150                                                                                               | 0,150                          |
|                       | Qbil.11                         | Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti (art.26, d.P.R. 207/10 - cap.8.5, d.m. 14/01/2008)                           |           | 0,090    |           |           |       |                                                                                                     |                                |
|                       | Qbil.12                         | Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti (art.26, d.P.R. 207)                                        |           | 0,120    |           |           |       |                                                                                                     |                                |
|                       | Qbil.13                         | Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali (art.26, d.P.R. - cap.8.5, d.m. 14/01/2008)          |           | 0,180    |           |           |       |                                                                                                     |                                |
|                       | Qbil.14                         | Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)                    | 0,050     | 0,050    | 0,050     | 0,050     | 0,050 | 0,050                                                                                               | 0,050                          |
|                       | Qbil.15                         | Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)                                                                                   | 0,060     | 0,060    | 0,060     |           |       |                                                                                                     |                                |
|                       | Qbil.16                         | Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)                                                                                                   | 0,020     | 0,020    | 0,020     | 0,020     | 0,020 | 0,020                                                                                               | 0,020                          |
|                       | Qbil.17                         | Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)                                                                | 0,020     | 0,020    | 0,020     | 0,020     |       |                                                                                                     |                                |
|                       | Qbil.18                         | Relazione di qualificazione energetica (art.8, d.lgs. 311/2006)                                                                            | 0,030     | 0,030    | 0,030     |           |       |                                                                                                     |                                |
|                       | Qbil.19                         | Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (d.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini                                  | 0,020     | 0,020    | 0,020     |           |       |                                                                                                     |                                |
|                       | Qbil.20                         | Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC                                                              | 0,010     | 0,010    | 0,010     | 0,010     | 0,010 | 0,010                                                                                               | 0,010                          |
|                       | Qbil.21                         | Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS-AIA) - Indagini alimentari ed analisi predittive di sicurezza alimentare | 0,150     | 0,120    | 0,190     | 0,190     | 0,220 | 0,190                                                                                               | 0,23                           |
|                       | Qbil.22                         | Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva                                                               | 0,010     | 0,010    | 0,010     | 0,010     | 0,010 | 0,010                                                                                               | 0,010                          |
|                       | Qbil.23                         | Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva                                                                                   | 0,130     | 0,130    | 0,130     | 0,130     | 0,130 | 0,130                                                                                               | 0,130                          |
|                       | Qbil.24                         | Piani urbanistici esecutivi, piani di sviluppo aziendale, piani di utilizzazione forestale                                                 |           |          |           |           |       | 0,300                                                                                               | 0,300                          |

| FASI PRESTAZIONALI |                                    | DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI                                                                                                                                                                               | CATEGORIE |           |          |           |           |       |                                                                        |                          |
|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                    |                                    |                                                                                                                                                                                                               | EDILIZIA  | STRUTTURE | IMPIANTI | VIABILITÀ | IDRAULICA | TIC   | AGRICOLTURA, FORESTE, PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, SICUREZZA | TERRITORIO E URBANISTICA |
| Progettazione      | b. III)<br>PROGETTAZIONE ESECUTIVA | QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)                                                                   | 0,100     | 0,120     | 0,150    | 0,040     | 0,090     | 0,050 | 0,040                                                                  |                          |
|                    |                                    | QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)                                                                                                                    | 0,130     | 0,130     | 0,050    | 0,080     | 0,050     | 0,100 | 0,080                                                                  |                          |
|                    |                                    | QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10) | 0,040     | 0,030     | 0,050    | 0,030     | 0,040     | 0,030 | 0,030                                                                  |                          |
|                    |                                    | QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)                                                                                  | 0,020     | 0,010     | 0,020    | 0,020     | 0,020     | 0,020 | 0,020                                                                  |                          |
|                    |                                    | QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)                                                                                                                         | 0,020     | 0,025     | 0,030    | 0,030     | 0,020     | 0,020 | 0,030                                                                  |                          |
|                    |                                    | QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)                                                                              | 0,050     | 0,050     | 0,050    | 0,050     | 0,050     | 0,050 | 0,050                                                                  |                          |
|                    |                                    | QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento - Piano di sicurezza alimentare                                                                                                                                   | 0,100     | 0,100     | 0,100    | 0,100     | 0,100     | 0,100 | 0,100                                                                  |                          |
|                    |                                    | QbIII.08 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva                                                                                                                   | 0,010     | 0,010     | 0,010    | 0,010     | 0,010     | 0,010 | 0,010                                                                  |                          |
|                    |                                    | QbIII.09 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva                                                                                                                                       | 0,130     | 0,130     | 0,130    | 0,130     | 0,130     | 0,130 | 0,130                                                                  |                          |
|                    |                                    | QbIII.10 Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto                                                                                                                                       | 0,040     | 0,040     | 0,040    | 0,040     | 0,040     | 0,040 | 0,040                                                                  |                          |
|                    |                                    | QbIII.11 Supporto al RUP: per la validazione del progetto                                                                                                                                                     | 0,010     | 0,010     | 0,010    | 0,010     | 0,010     | 0,010 | 0,010                                                                  |                          |
|                    | PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZI       | QbIV.01 Pianificazione                                                                                                                                                                                        |           |           |          |           |           |       | 0,005                                                                  | 0,006                    |
|                    |                                    | QbIV.02 Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale                                                                                                                                  |           |           |          |           |           |       | 0,005                                                                  | 0,005                    |
|                    |                                    | QbIV.03 Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitoiatrici                                                                                                                    |           |           |          |           |           |       | 0,03                                                                   |                          |
|                    |                                    | QbIV.04 Programmazione economica, territoriale, locale e rurale                                                                                                                                               |           |           |          |           |           |       | 0,003                                                                  | 0,003                    |
|                    |                                    | QbIV.05 Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicata alla pianificazione urbanistica territoriale ambientale e alla difesa del suolo               |           |           |          |           |           |       | 0,004                                                                  | 0,005                    |

<sup>7</sup> Nel caso di prestazioni relative alla pianificazione e programmazione di tipo generale il Valore dell'opera è determinato sulla base del PIL complessivo relativo al contesto territoriale interessato; nel caso di prestazioni relative alla pianificazione e programmazione di tipo esecutivo il Valore dell'opera è determinato sulla base del valore delle volumetrie esistenti e di progetto o per la PLV aziendale nel caso della categoria G.

| FASI PRESTAZIONALI  |                              | DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIE |           |          |           |           |       |                                                                                   |                          |
|---------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EDILIZIA  | STRUTTURE | IMPIANTI | VIABILITÀ | IDRAULICA | TIC   | AGRICOLTURA, FORESTE, PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE | TERRITORIO E URBANISTICA |
| Direzione Esecutiva | c.i) ESECUZIONE DEI LAVORI * | QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove d'officina (art.148, d.P.R. 207/10) <sup>8</sup>                                                                                                                                                                                                                                       | 0,320     | 0,380     | 0,320    | 0,420     | 0,420     | 0,350 | 0,420                                                                             |                          |
|                     |                              | QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,030     | 0,020     | 0,030    | 0,030     | 0,040     | 0,030 | 0,030                                                                             |                          |
|                     |                              | QcI.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010)                                                                                                                                                                                                      | 0,020     | 0,020     | 0,020    | 0,020     | 0,020     | 0,020 | 0,020                                                                             |                          |
|                     |                              | QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.lgs. 163/06)                                                                                                                                                                                                                                        | 0,020     | 0,020     | 0,020    | 0,020     | 0,020     | 0,020 | 0,020                                                                             |                          |
|                     |                              | QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149, d.lgs. 163/06)                                                                                                                                                                                                                         | 0,100     | 0,100     | 0,100    | 0,100     | 0,100     | 0,100 | 0,100                                                                             |                          |
|                     |                              | QcI.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere (art.150, d.lgs. 163/06)                                                                                                                                                                                                                       | 0,060     | 0,060     | 0,060    | 0,060     | 0,060     | 0,060 | 0,060                                                                             |                          |
|                     |                              | QcI.07 Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (art.161, d.P.R. 207/2010) <sup>9</sup>                                                                                                                                                                                                                                          | 0,140     | 0,090     | 0,150    | 0,120     | 0,120     | 0,110 | 0,120                                                                             |                          |
|                     |                              | QcI.08 Variante del progetto in corso d'opera (art.161, d.P.R. 207/2010) <sup>10</sup>                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,410     | 0,430     | 0,320    | 0,420     | 0,340     | 0,400 | 0,420                                                                             |                          |
|                     |                              | QcI.09 Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,180     | 0,180     | 0,130    | 0,130     | 0,130     | 0,130 | 0,130                                                                             |                          |
|                     |                              | QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,100     | 0,100     | 0,080    | 0,080     | 0,080     | 0,080 | 0,080                                                                             |                          |
|                     |                              | QcI.11 Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,040     | 0,040     | 0,040    | 0,040     | 0,040     | 0,040 | 0,040                                                                             |                          |
|                     |                              | QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,250     | 0,250     | 0,250    | 0,250     | 0,250     | 0,250 | 0,250                                                                             |                          |
|                     |                              | QcI.13 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,040     | 0,040     | 0,040    | 0,040     | 0,040     | 0,040 | 0,040                                                                             |                          |
|                     | c.ii) MONITORAGGI            | QcII.1 Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |          |           |           |       | 0,002                                                                             | 0,0015                   |
|                     |                              | QcII.2 Ricerche, statistiche ed analisi swot                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |          |           |           |       | 0,018                                                                             | 0,0015                   |
|                     |                              | QcII.3 Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti societari, alla cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale, energetico e forestale; |           |           |          |           |           |       | 0,022                                                                             |                          |

8

Resta escluso il compenso relativo all'ufficio di direzione dei lavori, quando richiesto, da compensare come di seguito.

9

Da applicarsi sulla somma dei valori assoluti delle quantità in più ed in meno del quadro di raffronto.

10

Da applicarsi sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione, in aggiunta ai corrispettivi di cui alla prestazione precedente.

| FASI PRESTAZIONALI   |      | DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI |                                                                                                                    | CATEGORIE |           |          |           |           |       |                                                                                   |                          |
|----------------------|------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                      |      |                                 |                                                                                                                    | EDILIZIA  | STRUTTURE | IMPIANTI | VIABILITÀ | IDRAULICA | TIC   | AGRICOLTURA, FORESTE, PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE | TERRITORIO E URBANISTICA |
| Verifiche e Collaudi | d.l) | Qdl.01                          | Collaudo tecnico amministrativo (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10) <sup>11</sup>                                  | 0,080     | 0,080     | 0,080    | 0,080     | 0,080     | 0,080 | 0,080                                                                             |                          |
|                      |      | Qdl.02                          | Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)                                                    | 0,020     | 0,020     | 0,020    | 0,020     | 0,020     | 0,020 | 0,020                                                                             |                          |
|                      |      | Qdl.03                          | Liquidazione, patrocini ed arbitrati                                                                               |           |           |          |           |           |       | 0,13                                                                              |                          |
|                      |      | Qdl.04                          | Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)                                                                     |           | 0,220     |          |           |           |       |                                                                                   |                          |
|                      |      | Qdl.05                          | Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)                                                  |           |           | 0,180    |           | 0,180     |       |                                                                                   |                          |
|                      |      | Qdl.06                          | Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006) – Attestato di collaudo e certificazioni di qualità | 0,050     | 0,050     | 0,050    |           |           |       | 0,050                                                                             |                          |

11

In caso di collaudo in corso d'opera il compenso è aumentato del 20% (art.238, comma 3, d.P.R. 207/2010).

In estrema sintesi sono state escluse:

### **Progettazione preliminare**

QBI.12 Studio di inserimento urbanistico

### **Progettazione Definitiva**

QBII.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici

QBII.14 Progettazione integrale e coordinata – Integrazione delle prestazioni specialistiche

### **Esecuzione dei Lavori**

QCI.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento manuali d'uso e manutenzione

QCI.10 Contabilità dei lavori a corpo

Pertanto le due note sopra riportate, che in qualche modo rimandano comunque al testo integrale del DM 140 per valutare le prestazioni realmente eseguite ai fini della determinazione del compenso (*teoricamente potrebbero essere conteggiate anche quelle escluse nella tabella del Protocollo di Intesa*) ovviamente diverso da progetto a progetto, non si ritengono sufficienti ad evitare difformità interpretative con gli USR pertanto, per evitare inutili e dannose discussioni, si richiede di risolvere con una delle due soluzioni sotto proposte:

**Soluzione 1)** Reintegrare nell'elenco all'interno del Protocollo di Intesa le voci sopra indicate e mancanti

**Soluzione 2)** Eliminare le tabelle all'interno del Protocollo di Intesa facendo riferimento al DM 140 nel suo complesso e alle prestazioni realmente effettuate per la valutazione del compenso.

Di seguito 4 esempi per dimostrare la necessità di quanto sopra evidenziato

### **Progetto su edificio con danni lievi**

Con molta probabilità non vengono effettuate gran parte delle prestazioni presenti in elenco e l'intervento interessa principalmente le parti strutturali e/o i tamponamenti, tuttavia, nel caso si intervenisse con il miglioramento energetico interessando le facciate è evidente che il recupero di una validità architettonica del prospetto non può prescindere da valutazioni progettuali sia definitive che esecutive; se poi si tratta di edificio di interesse culturale in ogni modo il progetto deve svilupparsi sia nella fase definitiva che esecutiva

### **Progetto su edificio con danni gravi e danni lievi con miglioramento sismico**

Obbligatorio raggiungere il miglioramento sismico richiesto dalla legge 189 (almeno 60%); appare naturale che le soluzioni strutturali vengano risolte di pari passo con le implicazioni architettoniche degli interventi, che possono anche comportare continue prove di raggiungimento della soglia di antisismicità richiesta, con continue approssimazioni progettuali prima di validare la soluzione che si ritiene più soddisfacente; il progetto è anche qui definitivo+esecutivo. Entrare nel merito di edifici di interesse culturale e/o vincolati non fa altro che confermare quanto sopra.

### **Progetto di edificio con demolizione e ricostruzione**

In questo caso si tratta di progettare l'edificio intero quindi anche qui il progetto è definitivo+esecutivo, senza ombra di dubbio

### **Progetto di edificio con demolizione e ricostruzione con delocalizzazione**

In questo caso la scelta del sito dove localizzare non può escludere lo studio di inserimento urbanistico.

***Come si evince a causa della grande varietà di interventi e delle loro peculiarità non è possibile generalizzare escludendo casi tipo.***

La scelta del DM 140 è stata implementata dall' Art. 57 comma 4 DL 104 14.08.2020 con due valori non previsti nel DM 140 stesso:

0,5% per la risposta sismica locale

2% per amministratore di Condominio

Sono rimaste escluse alcune prestazioni che siamo pertanto obbligati a considerare all'interno del DM 140

**Il rilievo geometrico**

**L'accatastamento** (necessario almeno nelle demolizioni e ricostruzioni)

**Il tipo mappale** (indispensabile nei casi di demolizioni e ricostruzioni con diversa sagoma e/o con delocalizzazione

Mentre per accatastamento e tipo mappale è sufficiente valutare la possibilità di inserirli nel conto del rimborso spese per il rilievo geometrico, in particolar modo per i condomini con molti appartamenti e pochi danni, oltre a prevedere l'inserimento in conto rimborso spese è necessario valutare che almeno sia coperto il costo vivo di un rilievo con laserscanner di € 3,00 al mq attivando a copertura una delle voci di prestazioni non eseguite qualora il rimborso spese non sia sufficiente.

Per quanto riguarda i rimborsi spese e la loro documentazione è necessario stabilire con un regolamento le modalità, tenendo in considerazione che per tutto il lavoro svolto fino ad oggi per ogni singolo progetto, non essendo prevista fino ad ora nessuna necessità di documentare sembra improbabile recuperare documentazione fiscale a prova.

## **ORDINANZA 108**

### **Art. 1 – Contributo del Commissario per i compensi professionali**

2. Il contributo pubblico è corrisposto direttamente al **professionista incaricato della progettazione architettonica e dell'asseverazione**, che è anche il coordinatore dell'intervento nei rapporti con l'USR e con i soggetti pubblici titolari di potere autorizzatorio, nonché, ove diversi dal precedente e fatta salva una diversa futura disciplina per gli interventi relativi agli aggregati, al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e, se diverso, dal coordinatore in fase di esecuzione, al geologo, al collaudatore dell'intervento, nonché a non più di **due figure specialistiche**, che devono essere espressamente indicate nel contratto, e non ad altre figure professionali che eventualmente collaborano nell'esecuzione delle attività professionali.

1) Se il Raggruppamento temporaneo individua il Coordinatore, **questi non può essere coordinatore anche del Collaudatore**. Per il rispetto delle Norme Deontologiche che non è certo il caso di smentire il Collaudatore stipula un Contratto a parte, se e quando è previsto: infatti non sempre è necessario come nei danni lievi. Il carico amministrativo per USR è di una sola fattura in più.

Quindi il massimo di otto professionisti oltre al collaudatore potrebbe costituire una soluzione senza necessità di distinguere tra prestazioni ordinarie e specialistiche. Vale ricordare che tutti i professionisti fino ad ora si sono accordati tra loro da anni ed hanno lavorato fino ad ora sulla base di lettere di incarico, preliminari e contratti stipulati con l'Ordinanza 12 ma che tuttavia ancora non sono stati registrati in piattaforma; riteniamo non praticabile ridiscutere funzioni e percentuali di onorari già concordate tra i partecipanti del Raggruppamento per ricondurre accordi a patti stipulati all'interno del gruppo, ed è improponibile la sub fatturazione come soluzione per i noti problemi.

Quindi ferma restando l'applicazione del comma 2 per i futuri nuovi contratti, si possono mantenere gli accordi presi allegando al nuovo contratto l'accordo già sottoscritto, che perde valore rispetto al nuovo ma dimostra l'accordo pregresso; si rendono quindi necessarie le seguenti distinzioni di incarichi parziali:

Progettazione Architettonica

Progettazione Strutturale

Progettazione Impianti Termico ed Idrico

Progettazione Impianto elettrico

Direzione lavori Architettonica

Direzione lavori Strutturale

Direzione lavori Impianti Termico ed Idrico

Direzione lavori Impianto elettrico

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione

Come da applicazione dell'Ordinanza 12 *(del resto distinguere tra Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione e non distinguere tra Progettisti e Direttori dei lavori specialistici sembra un controsenso)*

Questa soluzione salvaguarda tutta la problematica delle competenze professionali che in caso contrario esploderebbe con tutte le sue contraddizioni e sarebbe la causa di forti tensioni tra le professioni tecniche.

Aggiungiamo una nota sulla Direzione dei lavori.

E' naturale esprimere differenziazioni tra Direzioni dei lavori specialistiche: basti pensare che molti professionisti si sono specializzati sono in Impianti, Antincendio, oltre a coloro che progettano esclusivamente strutture, e ricordiamo qui anche l'esclusività della presenza dell'architetto nella Direzione dei Lavori dei Beni Culturali.

Del resto aver escluso dall'elenco del Protocollo di Intesa:

QCI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori

QCI.05 Ufficio di direzione lavori per ogni addetto con qualifica di direttore operativo

QCI.06 Ufficio della direzione lavori per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere

dimostra la volontà di non chiedere un Direttore dei lavori unico che organizzi l'Ufficio di direzione dei lavori.

Se fosse questa la volontà le aliquote relative all'attivazione delle funzioni previste nei tre codici andrebbero attivate anche loro ed inserite nel Protocollo di Intesa.

Ultimo step importante per ricondurre gli accordi sottoscritti con l'Ordinanza 12 all'interno dell'Ordinanza 108:

- Le aliquote relative alle prestazioni professionali realmente eseguite costituiscono l'onorario consolidato
- Agli importi relativi ad ogni singola prestazione professionale non è necessario che corrisponda solo il tecnico responsabile della prestazione
- L'importo totale è ripartito secondo le percentuali che sono state concordate tra professionisti
- Il Coordinatore allega al Contratto un prospetto dove riporta gli importi relativi all'onorario divisi per professionista e per prestazione eseguita ai fini della verifica della ripartizione in percentuale tra i professionisti
- Ogni professionista può partecipare a più prestazioni professionali.

Si richiede in conclusione la libertà di suddividersi la parcella secondo gli accordi presi.

## **Allegato B Schema di Contratto tipo**

E' importante che sia chiarito che il Contratto tipo è una traccia dalla quale estrapolare il proprio contratto aderente al progetto in oggetto.

Una riflessione è d'obbligo: far firmare ad un anziano abitante in montagna un contratto del genere è impresa non da poco, suscita preoccupazione e diffidenza.

Quindi meglio richiamate il Protocollo di intesa nella sua integrità e togliere tutte quelle clausole che sono riportate e fanno parte del protocollo.

Mancano inoltre tutta una serie di altre clausole che noi abbiamo inserito nel modello di contratto compatto che se è necessario possiamo mettere a disposizione della discussione.

## **Proposta:**

Si chiede di ridiscutere i punti critici sopra esposti avviando un confronto con il Commissario Straordinario Avv. Giovanni Legnini e chiedendone la correzione nel **Testo Unico per la Ricostruzione 2016** e nel futuro **Codice della Ricostruzione**

## **Note aggiuntive :**

Il Parlamento ha approvato l'applicazione del DL 140 per la determinazione del compenso ai professionisti prevedendo uno sconto forfettario del 30%, confermando implicitamente che trattasi di Ricostruzione privata, sia pure utilizzando fondi pubblici, pertanto è improprio voler applicare a tutta la procedura norme proprie della Ricostruzione di opere pubbliche che hanno per riferimento il Decreto parametri 2016

E' pertanto non in linea con le indicazioni del Parlamento obbligare i tecnici ad organizzarsi con Direzione Lavori unica e non più separata per architettonico, strutturale ed impianti come precedentemente previsto nell'Ordinanza 12, oltre al fatto che si vuole applicare con effetto retroattivo ai rapporti già consolidati tra i professionisti e a progettazione avanzata se non ultimata; inoltre è vessatorio e incostituzionale (Art 12 della Costituzione Italiana) obbligare alla fatturazione unica degli onorari il progettista coordinatore ed obbligare i colleghi a diventare suoi "collaboratori" liquidati con subfatturazione, oltre a dichiarare che l'unico responsabile del progetto anche dal punto di vista tecnico è il coordinatore, quando nel collegio dei tecnici sappiamo che sono tutti solidali come responsabilità tecnica, e che potrebbe verificarsi che un coordinatore potrebbe trovarsi nella situazione di essere responsabile di una prestazione professionale per la quale potrebbe non essere abilitato, con gravi problemi connessi di deontologia.

Fermo 20/12/2021

Il Presidente

Arch. Andrea Coscia

**Riferimento:**

ORDINI degli ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI Area Centro Tirreno Adriatico

**Ordine presentatore mozione:**

CHIETI

**Tema:**

Regolamento tipo per i Consigli di Disciplina

**Premessa**

Nell'aprile 2021 il CNAPPC ha approvato l'aggiornamento delle "Linee Guida per le procedure disciplinari" quale strumento fondamentale di "procedura giudiziale" per agevolare il compito dei Consigli e dei Collegi di Disciplina. Nelle Nuove Linee Guida sono riportati sia l'articolato delle procedure disciplinari che i modelli e i facsimili utili per le stesure dei verbali e dei provvedimenti che ogni singolo Collegio adotta nel corso dell'espletamento delle sue funzioni. A questi si aggiungono i capitoli relativi alla fase di impugnazione dinanzi al CNAPPC, la trattazione del giudizio di impugnazione e il ricorso avverso alle decisioni del CNAPPC.

I Consigli di Disciplina, oltre a questo utile "strumento", necessitano di avere anche un indirizzo univoco sulle regole di organizzazione e gestione del lavoro, sia del Consiglio di Disciplina, con una miglior definizione delle competenze e funzioni svolte dal Presidente e dal Segretario, sia dei singoli Collegi di Disciplina.

**Analisi delle Criticità**

Attualmente la situazione delle attività nei vari Consigli di Disciplina insediati presso le sedi degli Ordini, e dopo il loro rinnovo, è in una fase di ripartenza e diversi di essi hanno provveduto in maniera autonoma e con forme molto diverse a predisporre e dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento. Molti di essi non hanno invece né redatto né adottato un tale strumento o sono in fase di predisposizione.

Questa situazione pone il problema di non avere sul territorio nazionale una "visione unitaria" dell'organizzazione e gestione dei rapporti con gli iscritti creando di fatto uno squilibrio nelle procedure di trattamento e giudizio da parte dei diversi consigli sparsi su tutta la penisola.

**Riferimenti Normativi**

Legge 24 giugno 1923, n. 1395

(G.U. 17 luglio 1923 n. 167)

Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti

Regio Decreto 23 Ottobre 1925, n. 2537

(G.U. 15 febbraio 1926, n. 37)

Regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto

Decreto Ministeriale 10 novembre 1948

(G.U. 30 dicembre 1948, n. 303)

Regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale Architetti

Decreto del Presidente e della Repubblica 07 agosto 2012

(G.U. 14 agosto 2012, n. 189)

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali

Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina

emanato dal CNAPPC e approvato dal Ministero della Giustizia con delibera del 16/11/2012

(G.U. n. 23 del 15/12/2012)

## Proposta

Si chiede di predisporre un **Regolamento Tipo Nazionale** che sia di riferimento e di base per tutti i Consigli di Disciplina avvalendosi di esperti nella materia giuridica che facciano da consulenti e siano di aiuto nella predisposizione dei rispettivi Regolamenti territoriali con lo scopo di rendere univoca, chiara e definitiva l'attività e la modalità organizzativa e gestionale di tutti i Consigli di Disciplina Territoriali.

Chieti 20/12/2021

Il Presidente

*Arch. Daniele Schiazza*

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'D' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.



*Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti  
e Conservatori della Provincia di Cremona*

*via Palestro, 66 – 26100 Cremona  
Tel. 0372/535422 – Fax 0372/457934*

[www.architetticr.it](http://www.architetticr.it)

[segreteria@architetticr.it](mailto:segreteria@architetticr.it)

[oappc.cremona@archiworldpec.it](mailto:oappc.cremona@archiworldpec.it)

Cremona, 20 dicembre 2021

**TRASMESSA A MEZZO PEC**

Spettabile  
**CONSIGLIO NAZIONALE degli ARCHITETTI,  
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI**

Via di S. Maria dell'Anima, 10  
00186 ROMA

[direzione.cnappc@archiworldpec.it](mailto:direzione.cnappc@archiworldpec.it)

**OGGETTO: Richiesta di argomenti da inserire nell'Odg della DCR di gennaio**

Con riferimento alla circolare n. 0001327 del 2 dicembre u.s. di cui all'oggetto, con la presente si formulano, di seguito, alcune proposte.

**1. Tema da trattare**

- a. Riattivazione della Convenzione con UNI per la consultazione delle Norme UNI / UNI EN ISO.
- b. Al costo di € 50,00 all'anno era stata attivata la convenzione con UNI per la consultazione delle norme.

**2. Analisi delle criticità**

- a. Le norme sono in continua evoluzione e sono strumenti irrinunciabili per un lavoro tecnico come è quello dell'architetto.
- b. Le convenzioni sono attivate da parecchi anni da Geometri Termotecnici ed Ingegneri.
- c. Le norme hanno dei costi molto importanti e molto spesso sono riviste rinnovate e vanno continuamente riacquistate.
- d. L'aggiornamento professionale tanto promosso, incentivato e se non realizzato, sanzionato, non può prescindere da una conoscenza approfondita delle norme e l'Ordine dovrebbe facilitare l'accesso delle stesse a tutti gli iscritti.

**3. Riferimenti normativi**

- a. Ogni lavorazione eseguita secondo la regola dell'arte si basa sulla conoscenza e sull'applicazione delle norme internazionali europee e nazionali.
- b. La stessa attività di progettazione prevede l'uso intenso delle norme. Ad esempio, la sola presenza delle superfici vetrate negli edifici non può essere progettata senza conoscere molto bene le decine e decine di norme che regolano questo sub componente in tutti i suoi aspetti.
- c. Un'altra attività come quella del CTU come può essere svolta senza conoscere le norme.
- d. Gli esempi sarebbero infiniti.

**4. Proposte risolutive**

- a. Riattivare il prima possibile la Convenzione con UNI per la consultazione delle norme al fine di permettere a costi accettabili l'aggiornamento professionale considerato fondamentale ed obbligatorio.

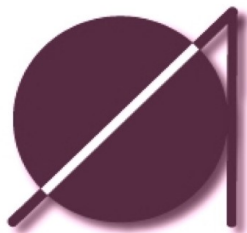
**5. Note aggiuntive**

- a. La formazione e l'accrescimento professionale non può prescindere dalla conoscenza delle norme e facilitarne lo studio e la conoscenza dovrebbe essere uno dei primi obiettivi dell'Ordine.

Nel ringraziare per l'attenzione si porgono cordiali saluti.

IL PRESIDENTE  
(Dott. Arch. Marta Visone)





Ordine degli Architetti  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
della Provincia di Teramo  
[www.ordinearchitettiteramo.it](http://www.ordinearchitettiteramo.it)

Teramo, 20/12/2021

## **Oggetto: ARGOMENTO DA INSERIRE NELLA DELEGAZIONE CONSULTIVA A BASE REGIONALE - richiesta**

### **ISTITUZIONE CENTRO SERVIZI E CENTRO RICERCHE E SVILUPPO**

#### **Analisi delle Criticità**

Il nostro sistema Ordinario è costituito per il 75% del suo totale da Ordini Provinciali di piccole e medie dimensioni: per la precisione 79 Ordini hanno meno di 1500 iscritti, 21 tra i 1500 e 5000 iscritti; solo 4 Ordini superano i 5000 iscritti.

Tali ordini gestiscono bilanci con i quali spesso si riesce a malapena a fronteggiare le spese ordinarie di funzionamento della struttura amministrativa e poco altro.

Parimenti gli Ordini provinciali sono sempre più gravati da mansioni che trascendono l'originario mandato Ministeriale di tenuta dell'Albo e della vigilanza sull'operato dei propri iscritti, orientato a garantire la committenza.

Oggi, sempre più assimilati a istituzioni pubbliche in termini di responsabilità, gli Ordini vedono progressivamente aumentare il loro carico di adempimenti amministrativi (trasparenza e privacy, norme anticorruzione, etc.) o gestionali legati alla figura professionale che rappresentano (collegi di disciplina, formazione obbligatoria, etc.). Ma anche la necessità di fornire risposte repentine e in tempo reale alle molteplici e complesse questioni professionali (vigilanza sull'applicazione delle leggi nazionali ai Bandi pubblici, salvaguardia della dignità professionale ed equo compenso, etc.) che spesso gli Ordini provinciali si trovano a gestire nelle proprie realtà locali e nazionali.

Un bagaglio di attività, iniziative e adempimenti che soffocano sempre più in particolare i Piccoli ordini, che spesso non hanno né le risorse né le strutture idonee (quali fondazioni o commissioni più o meno strutturate), per svolgere compiutamente tale operato.

Una criticità condivisa e discussa in maniera compiuta da molti Ordini provinciali, e che ha accompagnato il percorso di rinnovo del Consiglio del CNAPPC, determinando una richiesta programmatica molto chiara consegnata ai nuovi consiglieri: l'attivazione urgente e non più procrastinabile di una struttura di supporto agli ordini provinciali nell'espletamento delle mansioni di particolare complessità amministrativa e nell'azione di difesa e salvaguardia del ruolo di Architetto, ma anche capace di dispiegare una funzione di promozione della cultura architettonica e della professione.

---

**Via dei Mille, 59 – 64100 TERAMO**

**Telefono e Fax 0861 241856**

**email [info@ordinearchitettiteramo.it](mailto:info@ordinearchitettiteramo.it) | sito web [www.ordinearchitettiteramo.it](http://www.ordinearchitettiteramo.it)**

**PEC [oappc.teramo@archiworldpec.it](mailto:oappc.teramo@archiworldpec.it)**

## Riferimenti Normativi

-----

## Proposta

*[centro servizi]*

Nello specifico pensiamo che sia necessario costruire una struttura finalizzata a dare il supporto logistico, economico e gestionale ai piccoli e medi ordini, anche nella logica di una ridistribuzione ai territori delle risorse del CNAPPC. Le attività di questa struttura, che potrebbe costituirsi con esperti, consiglieri nazionali e rappresentanti del sistema ordinistico, dovrebbero essere:

- assistenza legale;
- contrasto ai bandi irregolari e costituzione ricorsi;
- assistenza e formazione del personale interno degli Ordini in riferimento alle attività trasferite di formazione, etica e disciplina, trasparenza etc.;
- punto di riferimento della macchina amministrativa interna al CNAPPC;
- assistenza per istruttoria Bandi di gara, bandi di concorso, corsi di formazione, convenzioni, etc.;
- .....

*[centro ricerca sviluppo]*

Parimenti occorre definire un organismo di ricerca e sviluppo, mirato a rilanciare e veicolare la figura dell'architetto e il suo portato disciplinare, attraverso risposte progettuali a problemi contingenti e supporto finanziario e gestionale alle iniziative promosse dagli ordini Provinciali, meritevoli di mettere al centro della loro attività processi e azioni che hanno riverbero all'interno delle comunità in cui operano.

Le azioni potrebbero essere:

- definizione e sviluppo di documenti programmatici, disegni di legge, linee guida, modifiche normative da sottoporre agli organi governativi e ministeriali, alle rappresentanze e ai portatori di interesse;
- progetti e attività su tematiche come processi partecipativi, rigenerazione urbana e territoriale, applicazioni progettuali su problematiche territoriali contingenti o consolidate;
- promozione di eventi e iniziative volte all'approfondimento di temi centrali per il portato disciplinare dell'architetto;
- .....

Tali proposte, entrambe cruciali per affrontare le odierne dinamiche socio economiche, tecnologiche e politiche, in continuo repentino mutamento, devono avere risposte immediate, anche nella consapevolezza della complessità amministrativa e organizzativa che le sottende. Ma è altresì vero che le due proposte possono trovare una prima risoluzione nella variabile tempo e in un differente processo di definizione.

Il centro servizi deve vedere la luce in tempi brevi perché deve far fronte a problemi contingenti e immediati degli Ordini Provinciali. Una condizione che potrebbe essere conseguita a partire da una prima riorganizzazione e potenziamento dei servizi già previsti in seno al CNAPPC, e una successiva implementazione e riorganizzazione degli stessi.

In parallelo può essere definita la strutturazione amministrativa e organizzativa del Centro ricerca e sviluppo, che sicuramente necessita di una tempistica maggiore e una diversa articolazione delle linee di azione.

---

**Via dei Mille, 59 – 64100 TERAMO**

**Telefono e Fax 0861 241856**

**email [info@ordinearchitettiteramo.it](mailto:info@ordinearchitettiteramo.it) | sito web [www.ordinearchitettiteramo.it](http://www.ordinearchitettiteramo.it)**

**PEC [oappc.teramo@archiworldpec.it](mailto:oappc.teramo@archiworldpec.it)**

### **Note aggiuntive**

Le proposte sopradescritte presuppongono una precisa VOLONTÀ DI ATTUAZIONE da parte dell'attuale CNAPPC, RISORSE ADEGUATE per assicurare il funzionamento delle strutture proposte, la definizione di FINALITÀ E OBIETTIVI da perseguire, e la scelta di una ADEGUATA STRUTTURA AMMINISTRATIVA che assicuri l'efficacia operativa.

Attraverso l'analisi di strutture simili, istituiti da altri Enti o Istituzioni simili, la creazione di una FONDAZIONE sembra la soluzione più idonea da mettere in campo. La Fondazione, intesa come diretta emanazione dell'azione programmatica del CNAPPC e come struttura operativa per l'attuazione del programma, permetterebbe la legittimazione e una veste giuridica a tutto quanto prodotto e sviluppato nel tempo.

Altro punto cruciale appare a nostro avviso la congruità delle risorse da stanziare. Considerato che l'istituzione di una struttura siffatta è fortemente auspicata da un ampio numero di Ordini, che ha più riprese hanno manifestato l'esigenza al CNAPPC di avviarne in tempi rapidi la costituzione, si ritiene necessario che nella voce di bilancio del CNAPPC sia posta estrema attenzione alla razionalizzazione delle spese per reperire le risorse necessarie al progetto.

F.to  
Il Presidente  
(Arch. Ombretta Natali)

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. n° 39/93.*

Imperia, 20 dicembre 2021

**OGGETTO: Proposte di possibili argomenti da inserire nell'Odg della DCR di gennaio.**

Mi scuso per l'informalità con la quale avanzo due temi di riflessione e non seguo lo schema che avete indicato, ma desideravo comunque presentarli.

1) Il primo è un tema magari banale ma sarebbe opportuno affrontarlo in tempi lontani dalle elezioni, per evitare quanto è accaduto nelle elezioni sia degli ingegneri sia dei commercialisti. Il riferimento è al **regolamento elettorale** ed alla necessità che preveda la **parità di genere**, soprattutto per evitare potenziali contenziosi che non fanno assolutamente bene alle categorie professionali e spesso sono finalizzate ad altro (es. posticipo delle elezioni!).

2) Il secondo riguarda un tema che è di particolare interesse per tutti gli ordini piccoli, tipo l'ordine di Imperia, e precisamente quello dei **servizi** di cui si è parlato anche nella ultima CNO. Sarebbe opportuno che individuassimo noi i servizi da suggerire al Consiglio Nazionale, considerato che ad oggi non siamo a conoscenza delle somme che eventualmente sono disponibili per questi servizi, non essendo ancora disponibile il bilancio nella sezione "Amministrazione trasparente" del Consiglio Nazionale. Viceversa compaiono due bandi uno dei quali di supporto proprio alla formazione tra l'altro del centro servizi (scaduto nei primi giorni di dicembre).

Colgo l'occasione per porgere i migliori saluti.

Paola Muratorio

## 1. TEMA DA TRATTARE

BONUS FISCALI E CALCOLO PARCELLE – Proposta modifica art. 24 del D.Lgs. 50/2016 e integrazioni al DM. 17.06.2016

## 2. ANALISI DELLE CRITICITÀ

Alla detrazione previste dai Bonus fiscali in atto, sono ammessi gli oneri per le prestazioni professionali, (comprese le spese per le asseverazioni e per la redazione dell'Attestato di prestazione energetica, ecc.) prendendo a riferimento per il calcolo degli onorari il D.M. 17.06.2016.

Tale riferimento normativo è stato, di fatto, reintrodotta dal legislatore a disciplinare il rapporto tra i committenti (spesso privati) ed i professionisti che svolgono le prestazioni tecniche richieste per usufruire dei suddetti bonus.

Si condivide il richiamo da parte del legislatore al D.M. 17.06.2016 per calcolo dei corrispettivi ed al fine di definire in modo oggettivo le prestazioni professionali svolte dalle professioni tecniche. Se da un lato si accoglie con favore tale disposizione che tende a remunerare adeguatamente le prestazioni professionali svolte, si ritiene necessario chiarire da parte del legislatore il contenuto dell'Art. 24 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 che recita quanto segue:

*“ 8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo a porre a base di gara dell'affidamento.”*

## 3. RIFERIMENTI NORMATIVI

- ➔ Art. 24 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.ii.
- ➔ D.M. 17.06.2016 per

## 4. PROPOSTE RISOLUTIVE

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene opportuno proporre al legislatore la modifica dell'Art. 24 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.ii. introducendo l'obbligo per le Stazioni Appaltanti di utilizzo del D.M. 17.06.2016 depotenziando all'origine ogni incomprensione sul calcolo dei corrispettivi posti a base di gara, spesso oggetto di segnalazione all'Osservatorio ONSAI implementato dal CNAPPC.

Lo stesso D.M. potrebbe essere aggiornato in alcune prestazioni per il calcolo delle quali, non essendo espressamente previste, si procede per analogia comparando, ad esempio, le asseverazioni ad un CRE. Il medesimo decreto potrebbe infine contenere un aggiornamento per quanto attiene tutte le prestazioni progettuali richieste in BIM – che per alcune soglie di importo ha già cogenza normativa – e che, a fronte di vantaggi inequivocabili nella qualità progettuale e di processo, comportano tuttavia un aggravio di costo per gli studi professionali non remunerato in termini di onorario professionale ai sensi del D.M. 17.06.2016.

## 5. NOTE AGGIUNTIVE

### 3) Tema da trattare - IL NUOVO TESTO UNICO DELLE COSTRUZIONI. Classificazione del patrimonio edilizio esistente negli strumenti urbanistici e competenze professionali esclusive.

#### Tema

Esiste già una bozza abbastanza definitiva della proposta di Legge sul Nuovo Testo Unico delle Costruzioni che attualmente giace in Senato e che si spera vada presto a sostituire il *dPR 380/2001 - Testo Unico dell'Edilizia* il quale ha 20 anni alle spalle e non risulta più attuale. *All'interno della bozza della proposta di Legge sul Nuovo Testo Unico delle Costruzioni è stato predisposto l'art. 10 - Classificazione del patrimonio edilizio esistente negli strumenti urbanistici* che definisce i criteri secondo i quali gli strumenti urbanistici comunali, indipendentemente dalla ripartizione del territorio comunale in zone territoriali omogenee, individuano **il patrimonio edilizio esistente di particolare interesse storico-architettonico e il patrimonio edilizio esistente di interesse storico-testimoniale.**

#### Criticità

Tuttavia nel testo della bozza non viene mai citata la competenza professionale esclusiva così come definita dall'art. 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 *“Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, numero 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di Architetto, ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'Architetto quanto dall'Ingegnere”*.

Le competenze dell'architetto sono trattate anche dal primo comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01, in quale recita: *“Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore “architettura”, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali.”*

#### Riferimenti normativi

dPR n. 380/2001 (Testo unico sull'edilizia); D.P.R. 328/01; sentenza 21/2014 del Consiglio di Stato; Regio Decreto 2537/1925; sentenza n. 3718 5 giugno 2018 (TAR Campania); T.A.R. Veneto n. 743/2014; (Consiglio di Stato, Sezione Seconda, adunanza del 23 luglio 1997, parere nr. 386/97 .

#### Proposte risolutive

Per ovviare a tali criticità sarebbe opportuno integrare la proposta di Legge del Nuovo Testo Unico delle Costruzioni attraverso l'introduzione all'art. 10 - *Classificazione del patrimonio edilizio esistente negli strumenti urbanistici*, di una specificazione sulla

competenza professionale esclusiva negli interventi sui beni immobili e ambiti di paesaggio individuati ai commi a) e b), sia in ambito pubblico che privato, ai sensi del Regio Decreto 2537/1925 e dal D.P.R. 328/01.

#### **4) Tema da trattare - IL NUOVO TESTO UNICO DELLE COSTRUZIONI. Agevolazioni per gli interventi di rigenerazione e per gli interventi di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente.**

##### **Tema**

Esiste già una bozza abbastanza definitiva del Nuovo Testo Unico delle Costruzioni che attualmente giace in Senato e che si spera vada presto a sostituire il *dPR 380/2001 - Testo Unico dell'Edilizia* il quale ha 20 anni alle spalle e non risulta più attuale. All'interno della bozza del testo suddetto è presente un intero articolo sulle agevolazioni per gli interventi di rigenerazione e per gli interventi di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente che però non include i bonus edilizi.

##### **Criticità**

E' innegabile affermare che, pur tra mille difficoltà e assunzioni di responsabilità, gli incentivi nell'ambito delle costruzioni hanno riattivato il mondo delle costruzioni e allo stato attuale costituiscono una eccellente occasione di lavoro per gli Architetti e per tutte le professioni tecniche, come è importante riconoscere che il legislatore ha ridato dignità alle competenze specifiche dei professionisti, soprattutto attraverso la reintroduzione del calcolo degli onorari professionali nell'ambito dei lavori privati.

Purtroppo però per tali incentivi fiscali sappiamo che è prevista una progressiva riduzione di aliquota, inoltre non vi è chiarezza sulla certezza in merito al loro mantenimento nel tempo a venire.

##### **Riferimenti normativi**

dPR n. 380/2001 (Testo unico sull'edilizia); D.L. n. 34/2020, (Decreto rilancio).

##### **Proposte risolutive**

Per ovviare a tali criticità sarebbe opportuno attivare e integrare i bonus all'interno del Nuovo Testo Unico delle Costruzioni attraverso la sollecitazione di un dialogo con il Governo e con l'apposita Commissione istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in modo che i bonus fiscali attuali vengano inseriti in maniera definitiva all'interno del Nuovo Testo Unico delle Costruzioni con l'obiettivo di integrarli e renderli strutturali.

Pertanto l'art. 30 e l'art. 128 della bozza attuale del Nuovo Testo Unico delle Costruzioni sono già dedicati alle agevolazioni per gli interventi di rigenerazione e per gli interventi di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, nonché alla sostenibilità ambientale delle costruzioni.



**Tema da trattare: Competenze Professionali:**

**la figura dell'architetto nella progettazione e direzione lavori di opere site in territori di notevole interesse pubblico, parte III del Decr. Leg.vo 42/2004 ed in zone "A" di PRG e in zone cosiddette "UNESCO"**

**Analisi delle Criticità:**

L'attuale legislazione in materia di competenze professionale della figura dell'architetto non prevede, per gli interventi in zone di notevole interesse pubblico, parte III del decreto legislativo n. 42/2004, l'obbligatorietà della figura dell'architetto. Tale carenza legislativa che invece per gli interventi ricadenti nella parte II del decreto legislativo n. 42/2004 prevede la figura esclusiva dell'architetto iscritto al relativo ordine, art. 52 del r.d. n. 2357/1925, e, solo in presenza di consolidamenti, anche la figura dell'ingegnere, ha di fatto portato figure del tutto estranee al modo dell'architettura ad operare su paesaggi ricchi di valenze identitarie, specifiche, interrelate: storico, artistiche, architettoniche con conseguenze critiche per il paesaggio.

Il paesaggio deve essere letto come unione inscindibile di molteplici aspetti: naturali, antropico-culturali, percettivi: con interventi che armonizzino le esigenze economiche con quelle sociali ambientali, che hanno come obiettivo la tutela costante dei paesaggi e la loro evoluzione armonica, allo scopo di migliorare la qualità della vita. Le componenti fondative del paesaggio possono riassumersi in componenti naturali, antropico culturali e percettive.

Il paesaggio è il prodotto delle trasformazioni umane, di una continua elaborazione; pertanto è importante tutelare tutte le infrastrutture storiche, così come il sistema insediativo urbano e rurale ed il sistema dei percorsi; permettendo così di cogliere il tessuto di relazioni che lega i vari componenti del paesaggio tra loro e di programmare trasformazioni ed assetti futuri.

L'attuale, compromissione paesaggistica, perdita definitiva e irreversibile della connotazione originaria, così come quella dei caratteri identitari delle zone A di PRG, , oltre ad essere determinata da eventi naturali è stata determinata da interventi antropici di sostituzione, che hanno modificato radicalmente i caratteri di identità e riconoscibilità dei luoghi, danneggiandone le risorse e i beni di tipo naturalistico o storico culturale senza attribuire loro nuovi valori in una prospettiva di sostenibilità e durevolezza. Si è minata l'integrità, la permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici, delle relazioni funzionali, visive, spaziali, simboliche. tra gli elementi costitutivi.

I fenomeni più consistenti e percepibili di degrado e compromissione sono certamente connessi alle dinamiche di sviluppo economico insediativo. Tali processi hanno investito non solamente le aree suburbane, dove si sono storicamente manifestati con maggiore evidenza, ma anche i centri e i nuclei storici, i territori agricoli e gli ambiti naturali, dove gli effetti di degrado e compromissione dovuti ai processi di urbanizzazione che hanno assunto scale e connotazioni particolari nei diversi contesti locali, spesso contraddittori tra loro, senza un appropriato confronto con una visione di insieme, determinando una condizione sempre più estesa di obliterazione dei caratteri identitari.



Attualmente operano sul paesaggio in genere ed anche sulle zone dichiarate di notevole interesse pubblico, parte III del decreto legislativo n.42/2004, e nelle zone Unesco e zone A di PRG figure come l'ingegnere, il geometra, il botanico conservatore, il perito, insomma figure che per corso di studi hanno una preparazione non idonea per affrontare e risolvere in modo valido le complesse problematiche che caratterizzano tali territori.

### **Riferimenti normativi**

- Decreto Legislativo n.42/2002 s.m.i.: nella parte seconda per le questioni che riguardano beni che rivestono interesse culturale, nella parte terza per le questioni che rivestono notevole interesse pubblico

Tale decreto presenta una serie di articoli dedicati alle varie operazioni che riguardano i beni culturali ed i beni paesaggistici ma non affronta le competenze professionali

Vige inoltre il seguente regolamento applicativo:

- Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche. Anche questo regolamento non affronta le competenze professionali;

Per le competenze professionali riguardanti esclusivamente i beni che rivestono interesse culturale, parte II decreto legislativo n. 42/2004, si deve far riferimento all'art. 52 del R.D. n. 2357/1925.

### **Proposte risolutive**

Alla luce di quanto sopra espresso si ritiene che la sola figura professionale che, per percorso di studi, per formazione accademica, possa riassumere in sé tutte le valenze necessarie per una corretta comprensione di così variegati fattori che caratterizzano il paesaggio sia la figura dell'architetto. Allo stesso tempo le peculiari valenze storico, artistiche ed architettoniche che caratterizzano le zone A di PRG dei centri insediati italiani e le zone Unesco, richiedono la figura dell'architetto per gli interventi che su tali zone si intendano fare.

Pertanto gli Ordini territoriali e il Consiglio Nazionale degli Architetti PPC dovrebbero, al fine della conservazione, tutela e valorizzazione delle zone suindicate proporre una legge che preveda la figura dell'architetto per qualsiasi operazione si intenda fare in tali zone.

Arch. Costanza Pierdominici, Roma 16.12.2021

Arch. Alessandro Panci, Roma 17.12.2021

## **2) Tema da trattare – Legittimità degli edifici**

### **Analisi delle criticità –**

La difformità dell'edificato dai progetti contenuti negli archivi comunali è risaputa e risponde ad un mancato controllo delle istituzioni che ha alimentato una modalità di realizzare varianti in corso d'opera senza presentazione finale.

La mancanza di legittimità degli edifici non consente la loro riqualificazione e la loro commercializzazione. Le difformità riguardano principalmente gli edifici del boom economico sino al 2001. Il DPR 380 ha infatti indirizzato gli uffici e i professionisti verso una maggiore attenzione delle regole.

Tempi d'attesa infiniti per l'accesso agli atti – archivi cartacei

### **Riferimenti normativi –**

Art.9 bis del DPR 380

### **Proposte risolutive –**

Certificazione dello stato di fatto esistente come legittimo se presentato ai fini di una sostanziale riqualificazione architettonica ed energetica ad esclusione degli edifici totalmente difformi

**POTENZIAMENTO STRUTTURA ORGANIZZATIVA CNAPPC per l'attuazione dello strumento del "CONCORSO DI PROGETTAZIONE A DUE GRADI"**

---

## 1. TEMA DA TRATTARE

*Potenziamento struttura organizzativa CNAPPC per l'attuazione dello strumento del "Concorso di progettazione a due gradi".*

## 2. ANALISI DELLE CRITICITÀ

Con la Legge n. 156 del 09.11.2021 (legge di conversione del DL n. 121/2021) si istituisce il **"Fondo Concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale"** individuando nel concorso di progettazione lo strumento capace di avviare percorsi virtuosi di fattibilità tecnico-economica nella progettazione territoriale e nell'attivazione dei relativi canali di finanziamento.

Più nel dettaglio, l'**Art. 12 – Disposizioni urgenti in materia di progettazione territoriale e investimenti**, manifesta l'intento di rilanciare ed accelerare il processo di progettazione nei Comuni in vista dell'avvio del ciclo di programmazione dei Fondi Strutturali, del Fondo per lo sviluppo e la coesione e per la partecipazione ai bandi Attuativi del PNRR.

A fronte di risorse stanziare per complessivi € 145.363. 657, nel caso di lavori pubblici, il livello di progettuale oggetto di concorso e di finanziamento - da acquisire ai sensi dell'art. 152, comma 4, del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 - è quello del Progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23 del medesimo decreto legislativo.

Appare evidente che le Stazioni Appaltanti, nell'utilizzo del concorso di progettazione a due gradi, possano avere necessità di supporto tecnico da parte degli Ordini territoriali nella stesura dei bandi, nell'utilizzo della piattaforma ConcorsiAWN, o, più in generale nell'articolazione e nell'accompagnamento delle diverse fasi di costruzione del Concorso fino alla pubblicazione del concorso stesso.

Il sistema ordinistico avrà inoltre l'onere di controllo del rispetto di quanto stabilito nella documentazione posta a base di gara nel rispetto delle convenzioni siglate tra gli Ordini territoriali APPC, il CNAPPC e le Stazioni Appaltanti, qualora quest'ultime intendessero avvalersi della piattaforma gratuita messa a disposizione dal CNAPPC.

## 3. RIFERIMENTI NORMATIVI

- ➔ Art. 152 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e s.m.ii.;
- ➔ Art. 12 della Legge n. 156 del 09.11.2021;
- ➔ Bandi Tipo redatti da CNAPPC-RPT;
- ➔ Scheda di Rating compilata secondo il Regolamento per l'Organizzazione e lo svolgimento dei Concorsi di Architettura del CNAPPC.

## 4. PROPOSTE RISOLUTIVE

Si ritiene utile potenziare le sinergie tra Ordini territoriali APPC e CNAPPC, in primo luogo, relativamente alla gestione di tutti gli adempimenti che consentono l'utilizzo da parte delle Stazioni Appaltanti della piattaforma <https://concorsiawn.it/> e, segnatamente, predisponendo un documento nel quale siano chiari a tutti i soggetti coinvolti quali siano ruoli, competenze ed rispettivi obblighi.

In tale contesto si ritiene utile la riproposizione da parte del CNAPPC, del corso di formazione per "COORDINATORE DI CONCORSI DI PROGETTAZIONE" indirizzato ai nostri colleghi interessati.

## 5. NOTE AGGIUNTIVE



Proposta di argomento da inserire nell'Odg della DCR di gennaio

**Tema da trattare:** Ruolo dell'architetto nelle opere di evidenza pubblica.  
**Problematiche relative a gare di progettazione, appalti integrati, concessioni e superbonus. Rilancio del concorso di progettazione**

**Analisi delle criticità:** La problematica proposta riguarda la proliferazione delle gare di progettazione e degli appalti integrati a scapito dei concorsi di progettazione e, nel campo dei lavori, la predilezione degli strumenti concessori, o delle procedure in deroga, a scapito delle gare d'appalto. Tutto questo con scadimento del ruolo e del prestigio dell'Architetto, con conseguenti disfunzioni molteplici e a cascata nei processi di trasformazione urbana, ad ogni scala progettuale. Più in generale si riscontrano criticità: 1. Nella tendenza alla mercificazione della professione di architetto, considerata dal legislatore un servizio soggetto alla logica del "massimo ribasso", anziché un'opera d'ingegno. 2. Nella progressiva perdita di indipendenza del progettista e del direttore dei lavori rispetto all'impresa esecutrice, all'origine a volte di commistioni opache e conflitti di interesse, che inficiano la correttezza nella esecuzione dei lavori. La formula classica dell'appalto di lavori pubblici, che prevede un progetto esecutivo a base di gara e l'esecuzione dello stesso da parte della ditta appaltatrice con il controllo della direzione dei lavori, è entrato in crisi a causa delle sempre maggiori difficoltà, disfunzioni ed inefficienze degli enti appaltanti e più in generale della pubblica amministrazione. Occorre ricordare in linea di principio, che l'impresa appaltatrice è sempre una controparte della pubblica amministrazione, e più in generale del committente, mentre l'architetto, cioè il progettista e il direttore dei lavori, sono consulenti nell'interesse della stessa pubblica amministrazione.

Purtroppo, da qualche decennio alle difficoltà della pubblica amministrazione si è ritenuto sempre più spesso di porre rimedio conferendo alle imprese un ruolo impropriamente fiduciario, comprendente (sostanzialmente anche se non formalmente) in un unico affidamento progettazione, direzione lavori ed esecuzione delle opere, senza distinzione sostanziale di ruoli, mediante la formula in vari modi declinata del "General contractor" o del "Global server". Sono sotto gli occhi di tutti le disfunzioni e i gravi problemi che sono derivati dalle concessioni autostradali, conferite sostanzialmente a trattativa privata, e la vicenda del Mose di Venezia, ove addirittura era previsto contrattualmente che la direzione lavori venisse scelta dall'appaltatore anziché dalla stazione appaltante. In sostanza il controllore scelto dal controllato. Anche nell'appalto integrato, pur rimanendo indipendente il direttore dei lavori, la figura del progettista viene subordinata agli interessi dell'impresa anziché tutelare quelli della collettività



rappresentata dell'ente appaltante. E naturalmente a condizioni economiche equiparabili a quelle di un subappaltatore.

Scendendo di scala e venendo alla stretta attualità, troviamo il caso del Superbonus nei condomini, ove si riscontra una unicità fuorviante della fonte remunerativa, il credito di imposta, il quale non distingue e separa, come correttamente dovrebbe essere, il progettista e il direttore dei lavori dall'impresa esecutrice. In genere accade, salvo complesse procedure che pochi condomini attuano, che l'architetto venga di fatto remunerato dall'impresa che dovrebbe controllare, anziché dal condominio che dovrebbe tutelare. In questo modo si incentiva una sostanziale indistinzione di ruoli, i quali si sovrappongono in una commistione opaca.

Insomma, bisogna evidenziare con chiarezza all'opinione pubblica un problema di fondo: L'architetto è il garante degli interessi della collettività, e lo scadimento del suo ruolo significa meno tutela e garanzie per tutti.

Tornando al caso del superbonus, va detto che tale imperfezione della normativa sta incentivando la proliferazione nel mercato di anomale figure di General contractor, spesso improvvisate e poco affidabili, che propongono soluzioni "chiavi in mano" prive di ogni garanzia. Con la formula del General contractor il singolo condomino, spesso incompetente e addirittura inconsapevole (e che, ricordiamolo, è il principale soggetto a rischio di tutta la filiera, perché si fa garante, con il suo "cassetto fiscale", di tutta la procedura), non è protetto né da una progettazione adeguata alle sue esigenze, né da una direzione lavori indipendente, necessaria premessa per ogni corretta esecuzione dei lavori. Questo in quanto è stato abolito, come nelle grandi opere sopra menzionate, il corretto contraddittorio tra progettista e direttore dei lavori da un lato e impresa appaltatrice dell'altro.

Quanto sopra detto deriva dalla perdita di prestigio e di ruolo del progettista e del direttore dei lavori nel processo di realizzazione delle opere di evidenza pubblica.

L'altro aspetto da contrastare è la mercificazione della professione di architetto. Purtroppo questo origina dalla scelta del legislatore di considerare la professione di architetto come servizio, soggetto al "massimo ribasso" di gara, anziché come opera di ingegno. Si sono viste gare di progettazione affidate con ribassi al 70% e più. Questo determina inevitabilmente a cascata la diminuzione di qualità delle prestazioni professionali e lo sfruttamento degli architetti dipendenti, con incentivazione del fenomeno inaccettabile delle false partite IVA. Bisogna aiutare i grandi studi imponendo di nuovo i minimi di parcella e intervenendo sul cuneo



fiscale, in modo da rendere meno conveniente l'utilizzo improprio di contratti surrettizi a partita IVA, invece dell'assunzione dell'architetto dipendente. Questo va evidenziato soprattutto a tutela dei giovani. Il giovane architetto va lasciato realmente libero di scegliere tra la posizione di dipendente e quella di libero professionista.

Va quindi contrastata la proliferazione delle gare di progettazione al "massimo ribasso" a scapito dei concorsi, unico corretto strumento di selezione del progettista. Oggi queste gare di progettazione incidono per l'80% sulla totalità degli affidamenti di incarichi. Bisogna invertire questa tendenza. Per far questo è necessario anche riqualificare la Pubblica amministrazione, la quale deve tornare ad essere elemento competente e regolatore delle procedure di affidamento, sia degli incarichi che degli appalti pubblici. La ricostruzione post bellica del secolo scorso fu operata, e divenne miracolo economico, da una pluralità di enti appaltanti, costituiti da funzionari motivati e competenti. Oggi tutto questo è decaduto. La pubblica amministrazione è in crisi, demotivata anche a seguito della pandemia, e in molti settori dimostra gravi inefficienze. Questa è la motivazione (a volte anche la scusa) per cui il legislatore tende sempre di più ad affidare impropriamente compiti di competenza pubblica ad operatori privati. E le conseguenze di questo progressivo degrado si sono viste in molteplici scandali e nella sostanziale paralisi degli appalti pubblici. L'idea di affidarsi ad una pluralità di commissari e a procedure in deroga, come proposto da alcuni, può essere valida in fase emergenziale, ma è certamente deleteria a lunga scadenza. L'unica vera soluzione è rimettere in piedi un sistema di enti appaltanti motivato e funzionante.

Occorre quindi pensare anche ad una profonda riforma e riqualificazione della Pubblica amministrazione ed in particolare degli Enti appaltanti. Bisogna rifondare una "scuola" della Pubblica amministrazione.

#### **Riferimenti normativi:**

- Codice dei contratti pubblici, DL 18 aprile 2016, n.50
- provvedimenti legislativi relativi a "Superbonus" e altri bonus fiscali.

#### **Proposte risolutive:**

- Campagna di sensibilizzazione presso l'opinione pubblica che faccia comprendere ai cittadini che l'architetto è il difensore dell'interesse pubblico, un "difensore civico", e che quindi occorre tutelarne la figura e il prestigio. La progettazione deve tornare ad essere opera d'ingegno e non "merce" soggetta al massimo ribasso.



ORDINE DEGLI **ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI** DI ROMA E PROVINCIA

- Revisione sostanziale del Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 secondo i principi sopra delineati. Revisione di provvedimenti legislativi relativi ad altre tipologie di opere di evidenza pubblica (ad es. Superbonus)
- Riconoscimento del concorso di progettazione come strumento fondamentale per la selezione del progettista e del direttore dei lavori nelle opere di evidenza pubblica.
- Reintroduzione del minimo tariffario, al fine di evitare fenomeni degenerativi come l'offerta di prestazioni con corrispettivi irrisori o la proliferazione delle finte partite IVA. Per questo secondo problema è necessario anche ridurre il cuneo fiscale sulla remunerazione dell'architetto dipendente.
- Separazione per legge del ruolo del direttore dei lavori da quello dell'impresa esecutrice, e netta distinzione della fonte di remunerazione tra queste due figure. In sostanza va svincolato il pagamento dello stato di avanzamento lavori dell'impresa, dalla parcella professionale dell'architetto
- Istituzione di una Scuola del Genio civile che nell'arco di una generazione metta in condizione di nuovo gli Enti appaltanti di portare avanti correttamente le procedure di affidamento di appalti pubblici. Una proposta che sancisca per tutti un segnale di inversione di tendenza rispetto alla attuale situazione

Arch. Marco Vivio, Roma 19.12.2021 14.43

Arch. Alessandro Panci, Roma 20.12.2021 16.30

**OGGETTO: Mozione per la Delegazione Consultiva a base regionale  
INCONGRUENZA NORMATIVA SUGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IN AREE  
SOTTOPOSTE A TUTELA – art. 3 lett. “d” DPR 380/2001 e s.m.i.**

**- Tema**

La norma così recita: “ ..... . Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria; *(lettera così modificata dall'art. 10, comma 1, lettera b), della legge n. 120 del 2020)*

L'applicazione della norma in oggetto non ha i necessari profili di chiarezza per essere applicata univocamente dai professionisti e valutata con lo stesso criterio dagli Enti preposti all'esame delle istanze. Ne è testimonianza il pronunciamento con circolari e pareri di vari Enti ed organismi dell'Amministrazione centrale con posizioni diametralmente opposte. Il tema riveste un'importanza di natura culturale, sulla conservazione dello stato attuale così come è, con il mantenimento della sagoma, posizione e prospetti. Potrebbe sembrare una lettura che tende a conservare un patrimonio esistente salvaguardando il paesaggio ed i contesti urbani e naturali. Purtroppo l'identificazione del bello e meritevole di conservazione del patrimonio attuale si scontra con una realtà che molto spesso è quella di un edificato senza qualità e senza regole, nato senza il rispetto delle normative urbanistico-edilizie e legittimato con i vari condoni, come anche i mostri speculativi o i fabbricati proliferati con aggiunte successive prive di ogni regola architettonica o dialogo con il contesto paesaggistico. Demolire e ricostruire con il mantenimento della sagoma, dei prospetti e della posizione significa conservare anche questo prodotto edilizio. L'assurdo è anche un altro che ciò avviene con risorse pubbliche come nei casi ricostruzione post sisma e nel super bonus.

**- Analisi delle criticità**

La difficoltà interpretativa risiede nel passaggio evidenziato in giallo e cioè se per immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio debbano intendersi solo i beni culturali del titolo secondo del codice o anche quelli del paesaggio del titolo terzo. Essendo il riferimento della norma agli immobili sottoposti a tutela e non alle aree si rischierebbe di conservare anche edificio non di pregio o peggio ancora estranei al contesto urbano o paesaggistico solo per il fatto che è ubicato in" area "sottoposta a tutela. Sui vincoli paesaggistici dell'arte. 136 occorre certamente distinguere gli edifici di cui alle lettere b) e c) , beni puntuali, sicuramente da considerare beni monumentali o comunque meritevoli di conservazione da quelli di cui alla lettera d) che riguardano beni diffusi e bellezze panoramiche all'interno dei quali non può essere mantenuto anche ciò che deturpa in contesto in cui si trova.

**- Riferimenti normativi**

Oltre al testo della norma richiamata sopra, come novellato dal d.l. 76/2020 conv. l. 120/2020, sono intervenuti nel merito il:

- Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Servizio Tecnico Centrale prot. M-INF.CSLP. Con nota Registro Ufficiale. U. 7944 11.8.2021 (**all. 2**) che così ha concluso “...che per gli immobili, il cui vincolo risiede nell'essere inseriti in aree sottoposte paesaggistico ( parte terza del Codice), sebbene privi di riconosciuto valore storico, artistico e architettonico intrinseco, sia consentito intervenire anche attraverso la demolizione e ricostruzione, classificabili nella “ Ristrutturazione Edilizia” , che nella definizione del 380/2001 comprende anche lo modifiche alla sagoma, al sedime, ai prospetti ed al volume preesistente.”

- Il Ministero della Cultura con una interrogazione parlamentare del 22/09/2021 nella quale afferma che *“ il termine immobili usato dal legislatore include sia gli ambiti sottoposti a vincolo in quanto tali, sia gli edifici genericamente ricompresi nei medesimi ambiti. La norma si riferisce pertanto non solo agli edifici aventi caratteri estrinseci di pregio architettonico ma anche gli edifici, ricadenti in ambiti tutelati che potrebbero apparire privi di pregio”*. Una lettura che partendo dal principio della conservazione del paesaggio come forma del territorio, tende a congelare una fase storica di evoluzione mirata e controllata del dello stato attuale contrariamente a quanto è avvenuto in precedenza.

Evitando di addentrarci nelle molteplici sfaccettature del problema esaminate dalla giurisprudenza, è importante evidenziare come questa norma abbia anche dei profili di dubbia legittimità costituzionale. Con l'art 117 della Costituzione sono attribuite allo Stato competenze esclusive in molte materie tra le quali alla Lett s) **tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali**. E' compresa invece come materia concorrente il **“ governo del territorio”**, mentre è riconosciuta la esclusiva potestà legislativa alle Regioni per la **“valorizzazione dei beni culturali e ambientali”**. Nel momento in cui le Regioni si dotano di una propria normativa paesaggistica, ( Piani Paesistici) con regole dettagliate per ogni tipo di vincolo e di contesto paesaggistico, la norma in oggetto ne blocca l'efficacia, **impedendo di fatto alle regioni di esercitare il proprio diritto di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e di governo del territorio**.

#### - Proposte risolutive

Le stagioni più importanti della nostra storia culturale, architettonica e di modellazione del paesaggio sono nate non certo dallo spirito di conservazione esasperata di una fase storica o dalla presunzione di congelare quello che è stato fatto finora ed impedendo alle nuove generazione di usare il nobile linguaggio dell'arte e dell'architettura per rappresentare la propria epoca. E' stata invece la sapienza ed coraggio di ogni epoca storica a valutare il bello ed il buono, a valorizzarlo e conservarlo e a disfarsi dell' inutile e del brutto riadattandolo e trasformandolo. Non congeliamo e ricostruiamo i mostri partoriti dai condoni magari anche con risorse pubbliche. La proposta degli architetti è conservare con i criteri del restauro ciò che costituisce patrimonio culturale e paesaggistico, avendo indiscutibili connotazioni di pregio e valore ma con consapevolezza e sensibilità; nel momento invece in cui è necessario un intervento di ristrutturazione che preveda anche la demolizione e ricostruzione, se l'immobile non ha i connotati descritti sopra, approfittiamo per modificare cioè che danneggia o crea situazioni di pericolo nel contesto in cui l'immobile è ubicato. E' anche superfluo ricordare che essendo tali aree supposte a tutela, su ogni intervento deve essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del codice, che rappresenta la giusta garanzia di controllo da parte del Ministero dei Beni Culturali con le proprie Soprintendenze.

Per apportare questo chiarimento ad una norma poco chiara e controversa, l'art. 3 lett d) del TUE potrebbe essere così emendato:

*“ ..... . Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi **della Parte Seconda e dell'art. 136 lett. b) e c)** del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria; “*

---

**QUESTION TIME - Conferenza Nazionale degli Ordini 4/5 novembre a Venezia**

---

**Da :** Ordine Architetti PPC Provincia di Venezia <info@ordinevenezia.it>

gio, 28 ott 2021, 12:48

**Oggetto :** QUESTION TIME - Conferenza Nazionale degli Ordini 4/5 novembre a Venezia

**A :** Interni.Cnappc <interni.cnappc@archiworld.it>

Spett.le Consiglio Nazionale,

si porta all'attenzione della Conferenza Nazionale degli Ordini la seguente riflessione da affrontare nel question time previsto il giorno 4 novembre :

**Architetti e LLPP – il Futuro di ONSAI**

I LLPP rappresentano un significativo settore di intervento della nostra categoria professionale, sia in riferimento all'oggetto delle prestazioni (progettazione, DLL, collaudi , sicurezza ...), sia in riferimento ai diversi ruoli (professionisti, Rup). Il settore LLPP costituisce inoltre, nella definizione del quadro normativo, una cornice di riferimento importante per delineare molti aspetti del lavoro di architettura, ad esempio: decreto parametri ed equo compenso; cultura del progetto/qualità del costruito e concorsi ; SAI (Servizi di Architettura e Ingegneria) - oggetto della prestazione professionale e contratto, etc..

In questo quadro auspichiamo venga mantenuta, da parte del CNAPPC, una costante attenzione al settore, attraverso un'azione continua di monitoraggio, dibattito, aggiornamento, presenza nei diversi tavoli di lavoro (RPT, commissioni ...), attraverso:

- continuare il monitoraggio del mercato SAI attraverso la *piattaforma Onsai/Cresme*. Si propone di integrare il portale awn per trasformarlo in *reale servizio per tutti gli iscritti*, con possibilità di accedere (anche) agli allegati del bando/gara e al dialogo con la Stazione Appaltante (dialogo SA), dando modo, a tutti gli iscritti, di verificare rapidamente i contenuti della gara, le criticità rilevate e l'eventuale azione di contrasto da parte degli Ordini territoriali;
- tenere aggiornate, divulgare, promuovere le "*buone pratiche*" applicative del Codice Contratti: *bandi tipo, concorsi*;
- *garantire un servizio legale* a supporto del dialogo con SA e affiancare gli Ordini nelle azioni di contrasto;
- *promuovere momenti di incontro, a livello di macroarea*, per la promozione delle buone pratiche, del dialogo con le SA, del confronto tra architetti con ruoli diversi (liberi professionisti e pubblici dipendenti).

Ringraziamo per l'attenzione e inviamo cordiali saluti.

p. Il Consiglio dell'Ordine  
Il Presidente  
Arch. Roberto Beraldo

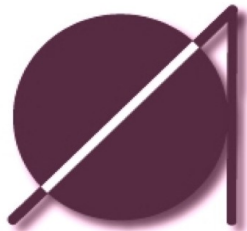
**ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI  
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA**

Isola del Tronchetto, n.14 – 30135 – VENEZIA  
Tel. 041 5203466/ 041 5203818 Fax 0415240377  
[info@ordinevenezia.it](mailto:info@ordinevenezia.it)  
C.F. 80011410273

INFORMATIVA: Il testo e gli eventuali allegati trasmessi sono strettamente confidenziali e contengono informazioni riservate al destinatario indicato. I contenuti riferiti ai dati personali delle persone fisiche, sono tutelati dal Regolamento UE 2016/679 relativo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR) e dalla normativa nazionale di riferimento.

La diffusione, distribuzione e/o copia non autorizzati sono rigorosamente vietate e perseguibili ai sensi di legge.

Se pensa di non essere il destinatario e/o se ha ricevuto questa mail per errore, è invitato a darne immediata comunicazione all'indirizzo e mail [info@ordinevenezia.it](mailto:info@ordinevenezia.it) provvedendo successivamente alla sua cancellazione.



Ordine degli Architetti  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
della Provincia di Teramo  
[www.ordinearchitettiteramo.it](http://www.ordinearchitettiteramo.it)

Teramo, 20/12/2021

## **Oggetto: ARGOMENTO DA INSERIRE NELLA DELEGAZIONE CONSULTIVA A BASE REGIONALE - richiesta**

### **FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA OBBLIGATORIA**

Il tema, **centrale per la nostra professione**, è stato affrontato a livello programmatico da entrambe le compagini che si sono presentate per il rinnovo del Consiglio Nazionale. Ci si chiede se, ad ora, si sia arrivati ad una proposta programmatica che, tenendo conto delle varie prospettive, abbia dato risposta alle varie criticità e opportunità rilevate in fase elettorale.

#### **Analisi delle Criticità**

Da una prima lettura di entrambi i programmi si è rilevata la necessità di predisporre una Offerta Formativa che punti più alla qualità che alla quantità, riscontrando le difficoltà che si trovano spesso ad affrontare, sia per i costi sia per le potenzialità organizzative e amministrative, le piccole realtà ordinistiche.

Si è potuto osservare, all'interno delle diverse occasioni di confronto tra Ordini, che spesso si è giunti a replicare una serie infinita di eventi che trattavano lo stesso argomento, con notevole dispendio di energie e risorse che, se meglio utilizzate, avrebbero potuto potenziare la nostra formazione fino a farla diventare una realtà di eccellenza, nonché uno straordinario strumento di comunicazione e dialogo con la committenza, la politica e il mondo delle costruzioni tutto.

Inoltre, si è potuto constatare che molti eventi formativi si sono svolti in collaborazione con aziende che puntavano principalmente a una superficiale informazione di prodotti per l'edilizia. L'accreditamento di Enti terzi, a livello nazionale, è in capo al CNAPPC che, a fronte di diritti di segreteria, assume su di sé la responsabilità scientifica di quanto proposto; tuttavia, spesso il controllo sulla reale utilità di questi eventi formativi ha lasciato molto a desiderare, contribuendo ad una percezione superficiale delle opportunità della formazione da parte degli architetti.

Infine, l'approccio al sistema sanzionatorio ha avuto, a nostro avviso, un carattere prevalentemente vessatorio, soprattutto nella prima fase, dove la novità della nuova disposizione di legge risultava un ulteriore balzello nelle già difficili condizioni professionali generali, in particolare dopo l'era Bersani. Sarebbe stato più importante impegnarsi nell'interpretare la legge e capirne l'utilità per i professionisti, capendo che la formazione prima di tutelare la collettività, è interesse principale del professionista che ha la necessità di garantirsi una capacità di aggiornamento nel mercato della libera concorrenza, perdendo di vista inoltre l'importanza di considerare la formazione un **valore premiante** nel confronto tra professionisti.

---

**Via dei Mille, 59 – 64100 TERAMO**

**Telefono e Fax 0861 241856**

**email [info@ordinearchitettiteramo.it](mailto:info@ordinearchitettiteramo.it) | sito web [www.ordinearchitettiteramo.it](http://www.ordinearchitettiteramo.it)**

**PEC [oappc.teramo@archiworldpec.it](mailto:oappc.teramo@archiworldpec.it)**

### **Riferimenti normativi**

Con il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 art.7 è stato introdotto l'obbligo dell'aggiornamento professionale allo scopo di garantire qualità ed efficienza della prestazione professionale nel migliore interesse dell'utenza e della collettività, riaffermando, ancora una volta, che il miglioramento delle prestazioni professionali va posto al servizio della società.

Inoltre in merito al sistema sanzionatorio la modifica dell'art. 9 del Codice deontologico è stata realizzata tenendo solo parzialmente conto di quanto indicato nel Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 e rendendo l'irrogazione delle sanzioni quanto meno dubbia, e non chiaramente ascrivibile alla completa autonomia giudicante del consiglio di disciplina.

### **Proposte risolutive**

L'aggiornamento professionale deve qualificare il professionista nei confronti della committenza ed evidenziarne le specificità per distinguerle da quelle delle altre categorie professionali (geometri ed ingegneri, ma anche periti industriali ed agronomi).

Si richiede al CNAPPC di programmare e attivare una formazione centralizzata o di coordinamento di Alta qualità, capace di costituire un valore aggiunto per l'attività del professionista e non solo un vago e incomprensibile obbligo deontologico.

Si richiede al CNAPPC di coadiuvare l'attività degli Ordini, specialmente quelli di piccole dimensioni, mettendo a disposizione le risorse per realizzare percorsi formativi di alto livello professionale, eventualmente con il supporto di un team di consulenti che dovrà supportare e indirizzare la creazione di percorsi formativi specialistici. In pratica si tratterebbe di creare una **SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE** da mettere a disposizione degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori italiani al fine di dare loro gli strumenti necessari per operare nell'attuale mercato del lavoro, anche internazionale.

Si ritiene inoltre che il **Certificato di Regolarità Formativa** debba essere immediatamente scaricabile dalla piattaforma nazionale che ne garantisca la validità di legge e l'immediata disponibilità in caso di richieste per gare, concorsi ecc.

Particolare attenzione, inoltre, deve essere data all'accREDITO degli Enti terzi attraverso un sistema ancora più selettivo.

Si richiede di studiare delle opportune modifiche normative che possano rendere premiante e abilitativo l'aggiornamento formativo, qualificandolo all'interno di concorsi e gare, rendendolo utile nel calcolo dei punteggi predisposti per le valutazioni.

Si consiglia di aprire un confronto con i Consigli di Disciplina per valutare l'entità del fenomeno sanzionatorio per capirne la situazione e predisporre delle proposte di cambio normativo che possano semplificare gli enormi sforzi compiuti sino ad adesso, che hanno comportato spese e rallentamenti enormi in tutto il sistema Ordini.

Se necessario rivedere la piattaforma Imateria, che qualche problema ha manifestato in passato implementandola o sostituendola con altra idonea alle nuove esigenze e procedure.

### **Note aggiuntive**

Rivestirebbe particolare importanza permettere a tutti gli Ordini Territoriali di collegarsi tra di loro attraverso una piattaforma nazionale sia per programmare insieme gli eventi, sia per divulgare quelli già effettuati, al fine di permettere agli iscritti di avere un quadro completo della formazione

---

Via dei Mille, 59 – 64100 TERAMO

Telefono e Fax 0861 241856

email [info@ordinearchitettiteramo.it](mailto:info@ordinearchitettiteramo.it) | sito web [www.ordinearchitettiteramo.it](http://www.ordinearchitettiteramo.it)

PEC [oappc.teramo@archiworldpec.it](mailto:oappc.teramo@archiworldpec.it)

disponibile, soprattutto utilizzando nuovi ed evoluti sistemi formativi, anche attraverso la catalogazione delle registrazioni ed il riascolto dinamico che testimoni l'attenzione dell'iscritto.

F.to  
Il Presidente  
(Arch. Ombretta Natali)

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. n° 39/93.*

---

**Via dei Mille, 59 – 64100 TERAMO**  
**Telefono e Fax 0861 241856**  
**email [info@ordinearchitettiteramo.it](mailto:info@ordinearchitettiteramo.it) | sito web [www.ordinearchitettiteramo.it](http://www.ordinearchitettiteramo.it)**  
**PEC [oappc.teramo@archiworldpec.it](mailto:oappc.teramo@archiworldpec.it)**

**ORDINI degli ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI**  
**Area Centro Tirreno Adriatico**  
**OAPPC DELLA PROVINCIA DI PESCARA**

**TEMA: LAUREE ABILITANTI**

**Premessa**

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 19/11/2021 si è concluso l'iter parlamentare del Decreto "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti" (Legge 8 novembre 2021, n.163) che istituisce le lauree abilitanti per diverse professioni, comprese alcune come quelle di architetto e d'ingegnere che non prevedono un tirocinio post- laurea obbligatorio.

L'art.4 del decreto norma l'abilitazione all'esercizio della professione, previo superamento di una prova pratica a conclusione di un tirocinio tecnico – formativo nell'ambito dell'esame di laurea.

Già con il DPR 328/2001 si è tentato di sostituire la prova pratica dell'attuale esame di abilitazione post laurea con un tirocinio professionale ai sensi degli artt. 17.5 - 18.4 del citato DPR e dell'art.6 del DPR 137/2012, attivato mediante una convenzione tra Università ed Ordine Professionale che con il titolo di Tutor svolge una funzione di collegamento tra Università (soggetto proponente) e Studio professionale (soggetto ospitante).

Diversi Ordini in Italia hanno stipulato le convenzioni con le università presenti nel proprio territorio, ciononostante la procedura fino ad ora non ha trovato grande applicazione.

Ad oggi quindi, l'abilitazione alla professione avviene sostenendo l'esame di stato post laurea, costituito da una prova pratica, una o due prove scritte (relazioni) in funzione del settore di abilitazione e di una prova orale.

**Analisi delle Criticità**

Le criticità relative a quanto sopra esposto sono numerose:

- 1) Il divario tra quanto appreso durante il corso di studi e quanto necessario per affrontare la professione è notevole;
- 2) I tirocini di 275 h previsti per l'acquisizione dei crediti formativi all'ultimo anno del corso di laurea, sono troppo brevi per dare una formazione di base professionalizzante;
- 3) L'esame di abilitazione come è stato fatto sino ad ora è completamente avulso dal corso di laurea frequentato, i neolaureati si iscrivono all'esame senza avere la cognizione del programma di esame considerandolo una semplice formalità;
- 4) L'università soggetta a programmi ministeriali non riesce a fornire gli adeguati strumenti per poter accedere alla professione con un minimo di esperienza di base;
- 5) Il tirocinio così come previsto negli articoli DPR 328/2001 e nel DPR 137/2012 è di difficile applicazione soprattutto per i requisiti e dimensioni richieste agli studi ospitanti;
- 6) Esistono sul territorio un numero sufficiente di strutture ospitanti tali da assorbire la richiesta di eventuali laureandi e/o laureati?

Con la Legge 163/2021 quanto detto sembra superato, ma continua ad essere attuale per il percorso da costruire al fine di rendere la laurea abilitante efficace ai fini dell'ingresso nella professione, e ciò può avvenire solo attraverso il tirocinio e la pratica.

### **Riferimenti Normativi**

- DM 9 settembre 1957
- DPR 328/2001
- Nota MIUR 28/05/2002
- DM 26 luglio 2007 (tabella corrispondenze classi di laurea)
- DPR 137/2012 (Riforma delle professioni)
- Direttiva Europea 2013/55/CE
- D. Lgs 15/2016 (recepimento Dir EU 55/13)
- L 163/2021 - "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti"

### **Proposte**

Lauree abilitanti un percorso da costruire

La laurea per avere valore abilitativo reale dovrà prevedere all'ultimo anno un percorso che permetta al neolaureato di avvicinarsi alla professione con quegli elementi di base che inevitabilmente dovrà poi perfezionare con la pratica e l'esperienza.

Si chiede di organizzare l'ultimo anno, se non gli ultimi due, sulla base di progettazioni reali che prevedano anche la simulazione di pratiche edilizie, direzione lavori, elementi base di sicurezza sul cantiere e cantierizzazione del progetto. L'organizzazione di un tirocinio svolto da professionisti individuati di volta in volta dagli ordini professionali (come nell'attuale esame di stato) da svolgere in ambito universitario, con visite in cantiere.

Si propone inoltre la presenza di professionisti iscritti all'ordine estranei al mondo accademico, nella commissione d'esame di laurea abilitante.

competenza professionale esclusiva negli interventi sui beni immobili e ambiti di paesaggio individuati ai commi a) e b), sia in ambito pubblico che privato, ai sensi del Regio Decreto 2537/1925 e dal D.P.R. 328/01.

#### **4) Tema da trattare - IL NUOVO TESTO UNICO DELLE COSTRUZIONI. Agevolazioni per gli interventi di rigenerazione e per gli interventi di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente.**

##### **Tema**

Esiste già una bozza abbastanza definitiva del Nuovo Testo Unico delle Costruzioni che attualmente giace in Senato e che si spera vada presto a sostituire il *dPR 380/2001 - Testo Unico dell'Edilizia* il quale ha 20 anni alle spalle e non risulta più attuale. All'interno della bozza del testo suddetto è presente un intero articolo sulle agevolazioni per gli interventi di rigenerazione e per gli interventi di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente che però non include i bonus edilizi.

##### **Criticità**

E' innegabile affermare che, pur tra mille difficoltà e assunzioni di responsabilità, gli incentivi nell'ambito delle costruzioni hanno riattivato il mondo delle costruzioni e allo stato attuale costituiscono una eccellente occasione di lavoro per gli Architetti e per tutte le professioni tecniche, come è importante riconoscere che il legislatore ha ridato dignità alle competenze specifiche dei professionisti, soprattutto attraverso la reintroduzione del calcolo degli onorari professionali nell'ambito dei lavori privati.

Purtroppo però per tali incentivi fiscali sappiamo che è prevista una progressiva riduzione di aliquota, inoltre non vi è chiarezza sulla certezza in merito al loro mantenimento nel tempo a venire.

##### **Riferimenti normativi**

dPR n. 380/2001 (Testo unico sull'edilizia); D.L. n. 34/2020, (Decreto rilancio).

##### **Proposte risolutive**

Per ovviare a tali criticità sarebbe opportuno attivare e integrare i bonus all'interno del Nuovo Testo Unico delle Costruzioni attraverso la sollecitazione di un dialogo con il Governo e con l'apposita Commissione istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in modo che i bonus fiscali attuali vengano inseriti in maniera definitiva all'interno del Nuovo Testo Unico delle Costruzioni con l'obiettivo di integrarli e renderli strutturali.

Pertanto l'art. 30 e l'art. 128 della bozza attuale del Nuovo Testo Unico delle Costruzioni sono già dedicati alle agevolazioni per gli interventi di rigenerazione e per gli interventi di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, nonché alla sostenibilità ambientale delle costruzioni.

## **OGGETTO: Richiesta di argomenti da inserire nell'Odg della DCR di gennaio.**

### **1) Tema da trattare –**

L'esclusione della parola "Architetto" dall'Allegato 1 del DPCM per incarichi di collaborazione a supporto del PNRR, sta influenzando tutti i bandi Regionali per le nuove assunzioni PA.

**Analisi delle criticità** – In questi mesi e nel prossimo anno ci saranno moltissimi bandi per le assunzioni di tecnici nelle PA e avere un documento di riferimento nazionale che esclude gli architetti come esperti di pianificazione, paesaggio e architettura ha conseguenze in ambito regionale e comunale. Si allega Bando Regione Sardegna per 44 funzionari ingegneri

### **Riferimenti normativi –**

Decreto interministeriale del 9 luglio 2009 equipollenza delle lauree

### **Proposte risolutive –**

Chiedere correzione dell'Allegato 1 al DPCM per l'assegnazione degli incarichi – Promuovere una formazione specifica per consentire agli architetti di superare i concorsi nella PA – Creare rete con gli architetti già inseriti nella PA

Note aggiuntive



**OA.GE**

ORDINE DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI DI GENOVA

Prot. n. 4337

Genova, 23 dicembre 2021

Spett.le  
Ufficio di Presidenza  
CONFERENZA degli ORDINI

E p.c. al Presidente CNAPPC  
Francesco Miceli

Via Mail: [interni@cnappc.it](mailto:interni@cnappc.it); [direzione@cnappc.it](mailto:direzione@cnappc.it)

Oggetto: **argomento da inserire nell'Odg della DCR di gennaio**

**Tema da trattare:**

**Il ruolo del Paesaggista nell'ambito della riforma dell'Ordinamento Professionale**

**Analisi delle criticità:**

La professione dell'Architetto del Paesaggio necessita, nel nostro Paese, di un riconoscimento ufficiale che ne certifichi la specificità, ottenuta tramite un curriculum formativo specifico, che ne tuteli la professionalità all'interno di tutte le normative che disciplinano le attività progettuali e regolamentano la partecipazione ai bandi pubblici - per l'inserimento obbligatorio della figura del paesaggista all'interno delle strutture dedicate (Comuni, Regioni, Ministeri, Uffici di tutela del paesaggio ecc) e nei gruppi che partecipano ai bandi di concorso per la progettazione di spazi pubblici.

**Riferimenti normativi:**

- la Convenzione Europea del Paesaggio, siglata nel 2000 a Firenze tra le Nazioni del Consiglio d'Europa e ratificata in Italia con la legge n. 14 del 9 gennaio 2006 con entrata in vigore il 21 gennaio 2006;
- il DPR n. 328 "Modifica della disciplina delle professioni" (pubblicato sulla G.U.R.I n. 190 del 17 agosto 2001) che ha istituito come professioni autonome, accanto a quella dell'Architetto, anche quelle del Pianificatore territoriale, del Paesaggista e del Conservatore dei beni architettonici e ambientali, riservando i relativi titoli professionali di Architetto, Pianificatore territoriale, Paesaggista e Conservatore dei beni architettonici e ambientali a coloro che sono stati in grado di superare il relativo specifico esame di Stato;



**OA.GE**

ORDINE DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI DI GENOVA

- la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea sul "Riconoscimento delle qualifiche professionali" che guida il riconoscimento della libera circolazione dei professionisti in Europa;
- il riconoscimento ufficiale della professione di architetto del paesaggio da parte dell'International Labour Organization (ILO) [Organizzazione Internazionale del Lavoro], un'agenzia delle Nazioni Unite: nell'ultima edizione dell'ISCO-08, (International Standard Classification of Occupations) [Classificazione Internazionale Standard delle Professioni] pubblicata dall'ILO (2012), gli Architetti del Paesaggio sono stati classificati come gruppo 2162, accanto agli Architetti Edili (gruppo 2161).
- l'Art. 9 della Costituzione Italiana che enuncia: "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione".

Inoltre si riportano i seguenti protocolli di intesa:

- i rapporti tra IFLA (International Federation of Landscape Architects) e UNESCO risalgono al 1965 e dal 1987 IFLA è partner di UNESCO come organizzazione non governativa di cat. A con un ufficiale rapporto di lavoro;
- nel 2005 è stata redatta tra IFLA e UNESCO la "Carta per la formazione nel settore dell'architettura del paesaggio", aggiornata da IFLA Europe nel 2012;
- nel 2006 è stato firmato un Memorandum of Understanding (MoU) fra l'International Union of Architects (a seguire denominata UIA), fondata come IFLA nel 1948 e di cui il CNAPPC fa parte. Con tale MoU i due prestigiosi organismi internazionali si impegnano a riconoscere la reciproca autonomia, a rispettare la diversa e peculiare natura della professione di architetto e di architetto del paesaggio e a collaborare per rafforzare, ovunque nel mondo e ciascuno per la sua parte, il loro ruolo sociale;
- IFLA Europe è riconosciuta dal Consiglio d'Europa e ha con loro un "participatory status".

Il gruppo di lavoro di IFLA Europe COE WG (Council of Europe Working Group) è stato più volte invitato a preparare dei report, in particolare sul riconoscimento della professione, adottati a tutti i livelli del Consiglio d'Europa;

- IFLA ha ufficiale rapporto di lavoro con ICOMOS, siglato nel 2008 con un MoU.
- in sintesi si può affermare che: IFLA-UIA-UNESCO e di conseguenza anche CNAPPC hanno stabilito in questi anni importanti tappe con la finalità di promuovere la formazione e la **"diversa e peculiare natura della professione di architetto e di architetto del paesaggio"**.

### **Proposte risolutive:**

- è necessario riformare l'ordinamento a partire dall'**oggetto delle singole professioni** (architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore) **e delle relative competenze** attualmente attribuite anche alla figura professionale dell'Architetto pur essendo molto differenti fra di loro.

Appare opportuna una riflessione condivisa fra architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori sulle competenze specifiche e le interrelazioni nei diversi campi di applicazione, evidenziando come il lavoro in team interdisciplinari sia un'opportunità e un'esigenza ormai consolidata;



**OA.GE**

ORDINE DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI DI GENOVA

- è necessario mettere ordine nell'incongruenza esistente fra competenze riconosciute a livello internazionale, quadro legislativo nazionale e attività professionali attribuite agli iscritti nel settore paesaggio, permettendo agli iscritti con Laurea Magistrale di poter svolgere la propria professione in modo ampio e adeguato alle esigenze attuali e future, in linea con quanto avviene in ambito internazionale.

**- Note aggiuntive:**

Il gruppo di lavoro dedicato alla tematica, resta a disposizione a fornire la documentazione richiesta ed utile a supportare la mozione.

Commissione Urbanistica e del Paesaggio Ordine degli Architetti PPC di Genova - Gruppo di lavoro "Ruolo dei Paesaggisti"

La Referente di Commissione

(dott. arch. Angela Gambardella)

Il Presidente dell'Ordine

(dott. arch. Riccardo Miselli)



## **ORDINI degli ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI delle Province di Bari, Benevento, Catania, Foggia, Matera, Trapani, Salerno**

### **Tema:**

*Revisione del Regolamento di partecipazione degli Ordini territoriali alla Delegazione Consultiva a base regionale*

### **Analisi delle Criticità:**

Negli ultimi anni abbiamo rilevato come non ci sia stata partecipazione attiva da parte di molti Ordini sia nelle Delegazioni Consultive a base Regionale sia in Conferenza Nazionale degli Ordini. Probabilmente ci sono più cause concomitanti che impediscono oltre alla partecipazione anche una condivisione degli argomenti di grande rilevanza da affrontare prioritariamente.

Riteniamo che una delle cause sia anche il regolamento vigente, approvato nel 2017, che impedisce una libera partecipazione, sia pure all'interno di regole precise, che comunque ci devono essere e devono essere rispettate.

A norma del regolamento vigente, la composizione della Delegazione è espressione di un Coordinamento degli Ordini di ogni Regione, ma in caso di mancato accordo tra Ordini, viene meno il diritto di un Ordine ad essere rappresentato. Questa forma di partecipazione degli Ordini, deve superare il limite regionale e, potenzialmente, prevedere l'aggregazione su base più ampia.

### **Riferimento normativo**

Regolamento della Conferenza Nazionale degli Ordini approvato il 1° dicembre 2017 e comunicato a tutti gli Ordini con Circolare n° 158 Prot. 2880: artt.3-7-8-9-10-11

### **Proposta**

In prima ipotesi si potrebbe proporre di garantire all'interno di questa Consultazione (DCR) la partecipazione del presidente, o suo delegato, di ciascun Ordine provinciale e anche di un presidente di un Ordine provinciale delegato da un raggruppamento, anche di tipo temporaneo, di Ordini provinciali, non esclusivamente su base regionale. Siffatto metodo consentirebbe la più ampia partecipazione, un maggior confronto tra gli Ordini, favorendo il rapporto tra gli Ordini territoriali e il CNAPPC, supportato e diretto dall'Ufficio di Presidenza. Con questa nuova aggregazione e rappresentanza, non avrebbe più senso mantenere il titolo di "Delegazione Consultiva a base regionale" a favore di "Delegazione Consultiva a base Territoriale (DCT).

Il punto debole di questa prima ipotesi è che di fatto la Delegazione Consultiva a base Territoriale, si configurerebbe come una Conferenza Nazionale degli Ordini e, pertanto, si ritiene che, ferma restando la

rappresentanza degli Ordini come esposta nel periodo precedente, possa essere più incisiva l'eliminazione della "Delegazione" in favore di un incremento del numero delle CNO.

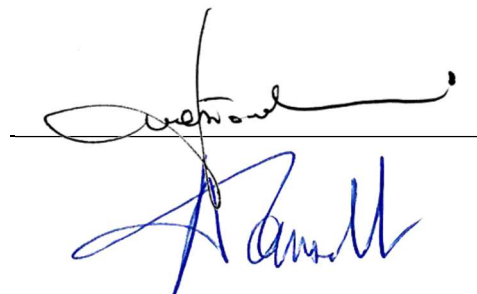
Con questo metodo, supportato da una organizzazione ed una regolamentazione adeguata, l'UdP diventa il regista, che stabilisce i tempi entro i quali gli Ordini possono inviare all'UdP temi/proposte da discutere in una prima CNO, o documenti proposti dai Gruppi di Lavoro. I temi, le proposte, i documenti vengono immediatamente condivisi con tutti gli Ordini, per giungere alla convocazione di una prima CNO nella quale aprire il confronto e dibattito sui temi/proposte/documenti presentati dagli Ordini o dai Gruppi di lavoro. L'UdP procederà alla convocazione di una seconda CNO nella quale procedere al voto sulla sintesi del dibattito della precedente assemblea.

Si ritiene che questo modo garantisca un effettivo coinvolgimento di tutti gli Ordini sulle tematiche proposte dal singolo Ordine o dai documenti proposti dai Gruppi di Lavoro, favorendo la partecipazione democratica ed evitando che si assista ancora a CNO dove si lamenta il mancato invio dei documenti da discutere.

Non solo, questo metodo consentirebbe ad ogni singolo Ordine di poter discutere al suo interno i temi e le questioni proposte dagli altri Ordini, favorendo il maggiore coinvolgimento delle strutture ordinistiche e dando pieno significato al ruolo di rappresentanza.

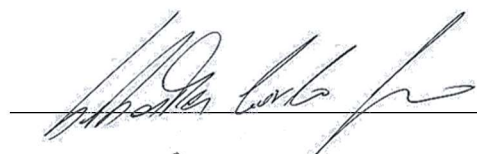
ORDINE ARCHITETTI PPC DI BARI

IL PRESIDENTE



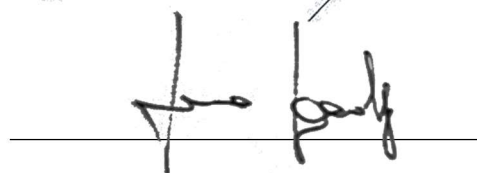
ORDINE ARCHITETTI PPC DI BENEVENTO

IL PRESIDENTE



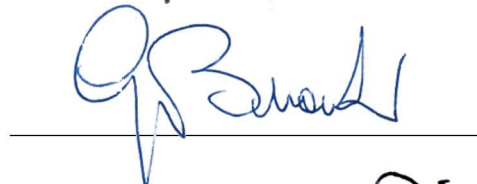
ORDINE ARCHITETTI PPC DI CATANIA

IL PRESIDENTE



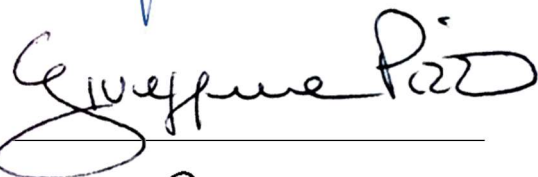
ORDINE ARCHITETTI PPC DI FOGGIA

IL PRESIDENTE



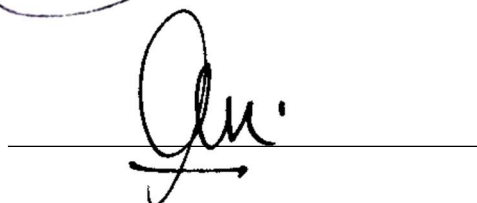
ORDINE ARCHITETTI PPC DI MATERA

IL PRESIDENTE



ORDINE ARCHITETTI PPC DI TRAPANI

IL PRESIDENTE



ORDINE ARCHITETTI PPC DI SALERNO

IL PRESIDENTE

**ORDINI degli ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI della Provincia di FROSINONE, CAMPOBASSO E CHIETI**

**Tema:**

*Ridefinizione delle funzioni di Gruppi di Lavoro, Gruppi Operativi, Commissioni*

**Analisi delle Criticità:**

Da una attenta lettura dei testi dei due Regolamenti di seguito richiamati nella sezione Riferimenti Normativi si evidenzia la necessità di chiarire meglio alcuni aspetti che ad una prima lettura sembrerebbero in contrasto tra loro o non sufficientemente chiari nella loro esplicitazione:

**ISTITUZIONE DI COMMISSIONI**

***da Regolamento CNAPPC***

**TITOLO I Art. 2 Comma 1** – *Il Consiglio Nazionale istituisce le Commissioni e nomina i componenti attingendo tra gli iscritti agli Ordini Territoriali.....*

**TITOLO I ART 5 Comma 1** – *I Componenti delle Commissioni e dei Gruppi Operativi sono nominati, da parte del Consiglio Nazionale di concerto con l'Ufficio di Presidenza, ecc....*

I due commi non danno la stessa lettura circa la costituzione delle Commissioni e non è chiaro se si tratta di due tipi di Commissioni

***da Regolamento Conferenza Nazionale degli Ordini***

nessun riferimento alla costituzione di Commissioni al netto di un rimando al Regolamento per le Commissioni i Gruppi di Lavoro e Operativi

del resto come recita il Regolamento CNAPPC **TITOLO I ART 2 Comma 3** la presenza del Referente dell'UdP è prevista solo nei Gruppi Operativi e non nelle Commissioni; inoltre non è prevista la costituzione propedeutica alle Commissioni dei Gruppi di lavoro da cui attingere i partecipanti iscritti agli Ordini

**ISTITUZIONE DI GRUPPI DI LAVORO E GRUPPI OPERATIVI**

***da Regolamento CNAPPC***

**Art 1 Comma 2.** Il Consiglio Nazionale può organizzarsi con la costituzione di apposite Commissioni e, di concerto con la Conferenza degli Ordini, di Gruppi di Lavoro o dei Gruppi Operativi.

**TITOLO I Art. 2 Comma 2.** I Gruppi di Lavoro sono luoghi di confronto e approfondimento delle tematiche relative alla professione.

**Art. 3 Comma 1.** Le domande di partecipazione ai Gruppi di Lavoro saranno trasmesse dagli Ordini Territoriali su richiesta del CNAPPC e dell'Ufficio di Presidenza.

***da Regolamento Conferenza Nazionale degli Ordini***

**Art. 7 Comma 1** - Per attività della Conferenza si intendono quelle svolte dalla Conferenza stessa, dall'Ufficio di Presidenza, dalla Delegazione Consultiva a base regionale, dai Gruppi Operativi e dai Gruppi di Lavoro.

### **Art. 11 Gruppi Operativi e Gruppi di Lavoro**

1 - L'Ufficio di Presidenza, di concerto con il CNAPPC, istituisce Gruppi Operativi e Gruppi di Lavoro composti da delegati degli Ordini, designati dai Consigli degli Ordini stessi.

2 - L'Ufficio di Presidenza può organizzare, all'interno della Delegazione Consultiva a base regionale, Gruppi di Lavoro su specifici argomenti.

3 - I Gruppi sono disciplinati da apposito "Regolamento per le Commissioni i Gruppi di Lavoro e Operativi"

Ma allora esiste un solo tipo di Gruppi di Lavoro normati come rimando dal Regolamento CNAPPC o ne esistono due, uno determinato congiuntamente da UDP e CNAPPC e l'altro autonomamente dall'UDP all'interno della DELEGAZIONE CONSULTIVA?

Questa impostazione è utile e propedeutica allo sviluppo dell'attività coordinata tra Ordini Territoriali e CNAPPC, come specificato nell'**Art. 1 Comma 2** *".....nel rispetto delle competenze, funzioni e autonomie degli Ordini territoriali e del Consiglio Nazionale (CNAPPC)"* ?

E' da rilevare, inoltre, che, in base ai Regolamenti vigenti, la mancata attivazione di anche un solo Gruppo di Lavoro non permette né all'Ufficio di Presidenza, né alla Delegazione Consultiva, né alla Conferenza degli Ordini, di essere organicamente propositivi, limitando in questo modo l'attività al solo ascolto delle relazioni dei Consiglieri Nazionali come avvenuto negli ultimi anni.

Non è inoltre chiaro, nel caso non si attivino Gruppi Operativi chi deve guidare l'attività dei Gruppi di Lavoro, se l'Ufficio di Presidenza autonomamente o sotto le direttive del Consigliere Nazionale di riferimento tematico.

### **Riferimenti Normativi**

Regolamento della Conferenza Nazionale degli Ordini approvato il 1 dicembre 2017 e comunicato a tutti gli Ordini con Circolare n° 158 Prot. 2880

Regolamento CNAPPC per le Commissioni e i Gruppi di Lavoro e Operativi

### **Proposta:**

Poiché è politicamente strategica la connessione operativa tra gli Ordini Territoriali ed il Consiglio Nazionale è necessario avviare un processo di verifica della idoneità ad assolvere questo compito delle modalità previste nei due Regolamenti citati, anche attraverso la verifica e la ridefinizione del ruolo specifico delle Commissioni, dei Gruppi di Lavoro e dei Gruppi Operativi.

L'attività che sarà necessario svolgere necessita di un collegamento diretto tra Conferenza Nazionale degli Ordini, articolata in sessioni istruttive che possono essere anche individuate e svolte con i Gruppi di Lavoro e sessioni deliberative nelle quali si portano a discussione definitiva e votazione i documenti prodotti, e l'attività del Consiglio Nazionale relazionata ai rapporti con gli Ordini attraverso Organismi permanenti tematici di confronto, che potrebbero anche coincidere con i Gruppi Operativi e/o Commissioni, evitando in questo caso un incomprensibile doppione, stante che l'attività di consulenze esterne nel futuro potrebbe attenere al Centro Studi e al Centro Servizi.

Imperia, 20 dicembre 2021

**OGGETTO: Proposte di possibili argomenti da inserire nell'Odg della DCR di gennaio.**

Mi scuso per l'informalità con la quale avanzo due temi di riflessione e non seguo lo schema che avete indicato, ma desideravo comunque presentarli.

1) Il primo è un tema magari banale ma sarebbe opportuno affrontarlo in tempi lontani dalle elezioni, per evitare quanto è accaduto nelle elezioni sia degli ingegneri sia dei commercialisti. Il riferimento è al regolamento elettorale ed alla necessità che preveda la parità di genere, soprattutto per evitare potenziali contenziosi che non fanno assolutamente bene alle categorie professionali e spesso sono finalizzate ad altro (es. posticipo delle elezioni!).

2) Il secondo riguarda un tema che è di particolare interesse per tutti gli ordini piccoli, tipo l'ordine di Imperia, e precisamente quello dei servizi di cui si è parlato anche nella ultima CNO. Sarebbe opportuno che individuassimo noi i servizi da suggerire al Consiglio Nazionale, considerato che ad oggi non siamo a conoscenza delle somme che eventualmente sono disponibili per questi servizi, non essendo ancora disponibile il bilancio nella sezione "Amministrazione trasparente" del Consiglio Nazionale. Viceversa compaiono due bandi uno dei quali di supporto proprio alla formazione tra l'altro del centro servizi (scaduto nei primi giorni di dicembre).

Colgo l'occasione per porgere i migliori saluti.

Paola Muratorio

competenza professionale esclusiva negli interventi sui beni immobili e ambiti di paesaggio individuati ai commi a) e b), sia in ambito pubblico che privato, ai sensi del Regio Decreto 2537/1925 e dal D.P.R. 328/01.

#### **4) Tema da trattare - IL NUOVO TESTO UNICO DELLE COSTRUZIONI. Agevolazioni per gli interventi di rigenerazione e per gli interventi di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente.**

##### **Tema**

Esiste già una bozza abbastanza definitiva del Nuovo Testo Unico delle Costruzioni che attualmente giace in Senato e che si spera vada presto a sostituire il *dPR 380/2001 - Testo Unico dell'Edilizia* il quale ha 20 anni alle spalle e non risulta più attuale. All'interno della bozza del testo suddetto è presente un intero articolo sulle agevolazioni per gli interventi di rigenerazione e per gli interventi di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente che però non include i bonus edilizi.

##### **Criticità**

E' innegabile affermare che, pur tra mille difficoltà e assunzioni di responsabilità, gli incentivi nell'ambito delle costruzioni hanno riattivato il mondo delle costruzioni e allo stato attuale costituiscono una eccellente occasione di lavoro per gli Architetti e per tutte le professioni tecniche, come è importante riconoscere che il legislatore ha ridato dignità alle competenze specifiche dei professionisti, soprattutto attraverso la reintroduzione del calcolo degli onorari professionali nell'ambito dei lavori privati.

Purtroppo però per tali incentivi fiscali sappiamo che è prevista una progressiva riduzione di aliquota, inoltre non vi è chiarezza sulla certezza in merito al loro mantenimento nel tempo a venire.

##### **Riferimenti normativi**

dPR n. 380/2001 (Testo unico sull'edilizia); D.L. n. 34/2020, (Decreto rilancio).

##### **Proposte risolutive**

Per ovviare a tali criticità sarebbe opportuno attivare e integrare i bonus all'interno del Nuovo Testo Unico delle Costruzioni attraverso la sollecitazione di un dialogo con il Governo e con l'apposita Commissione istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in modo che i bonus fiscali attuali vengano inseriti in maniera definitiva all'interno del Nuovo Testo Unico delle Costruzioni con l'obiettivo di integrarli e renderli strutturali.

Peraltro l'art. 30 e l'art. 128 della bozza attuale del Nuovo Testo Unico delle Costruzioni sono già dedicati alle agevolazioni per gli interventi di rigenerazione e per gli interventi di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, nonché alla sostenibilità ambientale delle costruzioni.



oappcri

Ordine degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
della Provincia di Rieti

Prot.n.01/2022

Rieti, 10 Gennaio 2022

All'Ufficio di Presidenza  
interni@cnappc.it

**Oggetto: Mozione per la Delegazione Consultiva a base regionale  
INCONGRUENZA NORMATIVA SUGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IN  
AREE SOTTOPOSTE A TUTELA – art. 3 lett. “d” DPR 380/2001 e s.m.i.**

#### **-Tema**

La norma così recita: “...Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria; (lettera così modificata dall'art. 10, comma 1, lettera b), della legge n. 120 del 2020)

L'applicazione della norma in oggetto non ha i necessari profili di chiarezza per essere applicata univocamente dai professionisti e valutata con lo stesso criterio dagli Enti preposti all'esame delle istanze. Ne è testimonianza il pronunciamento con circolari e pareri di vari Enti ed organismi dell'Amministrazione centrale con posizioni diametralmente opposte. Il tema riveste un'importanza di natura culturale, sulla conservazione dello stato attuale così come è, con il mantenimento della sagoma, posizione e prospetti. Potrebbe sembrare una lettura che tende a conservare un patrimonio esistente salvaguardando il paesaggio ed i contesti urbani e naturali. Purtroppo l'identificazione del bello e meritevole di conservazione del patrimonio attuale si scontra con una realtà che molto spesso è quella di un edificato senza qualità e senza regole, nato senza il rispetto delle normative urbanistico-edilizie e legittimato con i vari condoni, come anche i mostri speculativi o i fabbricati proliferati con aggiunte successive prive di ogni regola architettonica o dialogo con il contesto paesaggistico. Demolire e ricostruire con il mantenimento della sagoma, dei prospetti e della posizione significa conservare anche questo prodotto edilizio. L'assurdo è anche un altro che ciò avviene con risorse pubbliche come nei casi ricostruzione post sisma e nel super bonus.

#### **- Analisi delle criticità**

La difficoltà interpretativa risiede nel passaggio evidenziato in giallo e cioè se per immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio debbano intendersi solo i beni culturali del titolo secondo del codice o anche quelli del paesaggio del titolo terzo. Essendo il riferimento della norma agli immobili sottoposti a tutela e non alle aree si rischierebbe di conservare anche edificio non di pregio o peggio ancora estranei al contesto urbano o paesaggistico solo per il fatto che è ubicato in “area sottoposta a tutela. Sui vincoli paesaggistici dell'arte. 136 occorre certamente distinguere gli edifici di cui alle lettere b) e c), beni puntuali, sicuramente da considerare beni monumentali o comunque meritevoli di conservazione da quelli di cui alla lettera d) che riguardano beni diffusi e bellezze panoramiche all'interno dei quali non può essere mantenuto anche ciò che deturpa in contesto in cui si trova.

#### **- Riferimenti normativi**

Oltre al testo della norma richiamata sopra, come novellato dal d.l. 76/2020 conv. l. 120/2020, sono intervenuti nel merito il:

- Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Servizio Tecnico Centrale prot. M-INF.CSLP. Con nota Registro Ufficiale. U. 7944 11.8.2021 (all.2) che così ha concluso “...che per gli immobili, il cui vincolo risiede nell'essere inseriti in aree sottoposte paesaggistico (parte terza del Codice), sebbene privi di riconosciuto valore storico, artistico e architettonico intrinseco, sia consentito intervenire anche attraverso la demolizione e ricostruzione, classificabili nella “Ristrutturazione Edilizia”, che nella definizione del 380/2001 comprende anche le modifiche alla sagoma, al sedime, ai prospetti ed al volume preesistente.”

- Il Ministero della Cultura con una interrogazione parlamentare del 22/09/2021 nella quale afferma che *“ il termine immobili usato dal legislatore include sia gli ambiti sottoposti a vincolo in quanto tali, sia gli edifici genericamente ricompresi nei medesimi ambiti. La norma si riferisce pertanto non solo agli edifici aventi caratteri estrinseci di pregio architettonico ma anche gli edifici, ricadenti in ambiti tutelati che potrebbero apparire privi di pregio”*. Una lettura che partendo dal principio della conservazione del paesaggio come forma del territorio, tende a congelare una fase storica di evoluzione mirata e controllata del dello stato attuale contrariamente a quanto è avvenuto in precedenza.

Evitando di addentrarci nelle molteplici sfaccettature del problema esaminate dalla giurisprudenza, è importante evidenziare come questa norma abbia anche dei profili di dubbia legittimità costituzionale. Con l'art 117 della Costituzione sono attribuite allo Stato competenze esclusive in molte materie tra le quali alla lett. s) **tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali**. È compresa invece come materia concorrente il **“governo del territorio”**, mentre è riconosciuta la esclusiva potestà legislativa alle Regioni per la **“valorizzazione dei beni culturali e ambientali”**. Nel momento in cui le Regioni si dotano di una propria normativa paesaggistica, (Piani Paesistici) con regole dettagliate per ogni tipo di vincolo e di contesto paesaggistico, la norma in oggetto ne blocca l'efficacia, **impedendo di fatto alle regioni di esercitare il proprio diritto di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e di governo del territorio**.

#### - Proposte risolutive

Le stagioni più importanti della nostra storia culturale, architettonica e di modellazione del paesaggio sono nate non certo dallo spirito di conservazione esasperata di una fase storica o dalla presunzione di congelare quello che è stato fatto finora ed impedendo alle nuove generazioni di usare il nobile linguaggio dell'arte e dell'architettura per rappresentare la propria epoca. È stata invece la sapienza ed coraggio di ogni epoca storica a valutare il bello ed il buono, a valorizzarlo e conservarlo e a disfarsi dell'inutile e del brutto riadattandolo e trasformandolo. Non congeliamo e ricostruiamo i mostri partoriti dai condoni magari anche con risorse pubbliche. La proposta degli architetti è conservare con i criteri del restauro ciò che costituisce patrimonio culturale e paesaggistico, avendo indiscutibili connotazioni di pregio e valore ma con consapevolezza e sensibilità; nel momento invece in cui è necessario un intervento di ristrutturazione che preveda anche la demolizione e ricostruzione, se l'immobile non ha i connotati descritti sopra, approfittiamo per modificare cioè che danneggia o crea situazioni di pericolo nel contesto in cui l'immobile è ubicato. È anche superfluo ricordare che essendo tali aree supposte a tutela, su ogni intervento deve essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del codice, che rappresenta la giusta garanzia di controllo da parte del Ministero dei Beni Culturali con le proprie Soprintendenze.

Per apportare questo chiarimento ad una norma poco chiara e controversa, l'art. 3 lett d) del TUE potrebbe essere così emendato:

*“...Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi della **Parte Seconda e dell'art. 136 lett. b) e c)** del **Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42**, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria”*.

Distinti saluti.

Il Presidente  
Arch. Fabrizio Miluzzo



Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Rieti  
Piazza V. Emanuele II, 17 – Palazzo Dosi – 2° piano – 02100 Rieti  
Tel. 0746.485725

e-mail: [architetti@rieti.archiworld.it](mailto:architetti@rieti.archiworld.it) | pec: [oappc.rieti@archiworldpec.it](mailto:oappc.rieti@archiworldpec.it) | [www.architetti.rieti.it](http://www.architetti.rieti.it)

**ORDINI degli ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI**  
**Area Centro Tirreno Adriatico**  
**OAPPC DELLA PROVINCIA DI PESCARA**

**TEMA: LAUREE ABILITANTI**

**Premessa**

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 19/11/2021 si è concluso l'iter parlamentare del Decreto "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti" (Legge 8 novembre 2021, n.163) che istituisce le lauree abilitanti per diverse professioni, comprese alcune come quelle di architetto e d'ingegnere che non prevedono un tirocinio post- laurea obbligatorio.

L'art.4 del decreto norma l'abilitazione all'esercizio della professione, previo superamento di una prova pratica a conclusione di un tirocinio tecnico – formativo nell'ambito dell'esame di laurea.

Già con il DPR 328/2001 si è tentato di sostituire la prova pratica dell'attuale esame di abilitazione post laurea con un tirocinio professionale ai sensi degli artt. 17.5 - 18.4 del citato DPR e dell'art.6 del DPR 137/2012, attivato mediante una convenzione tra Università ed Ordine Professionale che con il titolo di Tutor svolge una funzione di collegamento tra Università (soggetto proponente) e Studio professionale (soggetto ospitante).

Diversi Ordini in Italia hanno stipulato le convenzioni con le università presenti nel proprio territorio, ciononostante la procedura fino ad ora non ha trovato grande applicazione.

Ad oggi quindi, l'abilitazione alla professione avviene sostenendo l'esame di stato post laurea, costituito da una prova pratica, una o due prove scritte (relazioni) in funzione del settore di abilitazione e di una prova orale.

**Analisi delle Criticità**

Le criticità relative a quanto sopra esposto sono numerose:

- 1) Il divario tra quanto appreso durante il corso di studi e quanto necessario per affrontare la professione è notevole;
- 2) I tirocini di 275 h previsti per l'acquisizione dei crediti formativi all'ultimo anno del corso di laurea, sono troppo brevi per dare una formazione di base professionalizzante;
- 3) L'esame di abilitazione come è stato fatto sino ad ora è completamente avulso dal corso di laurea frequentato, i neolaureati si iscrivono all'esame senza avere la cognizione del programma di esame considerandolo una semplice formalità;
- 4) L'università soggetta a programmi ministeriali non riesce a fornire gli adeguati strumenti per poter accedere alla professione con un minimo di esperienza di base;
- 5) Il tirocinio così come previsto negli articoli DPR 328/2001 e nel DPR 137/2012 è di difficile applicazione soprattutto per i requisiti e dimensioni richieste agli studi ospitanti;
- 6) Esistono sul territorio un numero sufficiente di strutture ospitanti tali da assorbire la richiesta di eventuali laureandi e/o laureati?

Con la Legge 163/2021 quanto detto sembra superato, ma continua ad essere attuale per il percorso da costruire al fine di rendere la laurea abilitante efficace ai fini dell'ingresso nella professione, e ciò può avvenire solo attraverso il tirocinio e la pratica.

### **Riferimenti Normativi**

- DM 9 settembre 1957
- DPR 328/2001
- Nota MIUR 28/05/2002
- DM 26 luglio 2007 (tabella corrispondenze classi di laurea)
- DPR 137/2012 (Riforma delle professioni)
- Direttiva Europea 2013/55/CE
- D. Lgs 15/2016 (recepimento Dir EU 55/13)
- L 163/2021 - "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti"

### **Proposte**

Lauree abilitanti un percorso da costruire

La laurea per avere valore abilitativo reale dovrà prevedere all'ultimo anno un percorso che permetta al neolaureato di avvicinarsi alla professione con quegli elementi di base che inevitabilmente dovrà poi perfezionare con la pratica e l'esperienza.

Si chiede di organizzare l'ultimo anno, se non gli ultimi due, sulla base di progettazioni reali che prevedano anche la simulazione di pratiche edilizie, direzione lavori, elementi base di sicurezza sul cantiere e cantierizzazione del progetto. L'organizzazione di un tirocinio svolto da professionisti individuati di volta in volta dagli ordini professionali (come nell'attuale esame di stato) da svolgere in ambito universitario, con visite in cantiere.

Si propone inoltre la presenza di professionisti iscritti all'ordine estranei al mondo accademico, nella commissione d'esame di laurea abilitante.



**Tema da trattare: Competenze Professionali:**

**la figura dell'architetto nella progettazione e direzione lavori di opere site in territori di notevole interesse pubblico, parte III del Decr. Leg.vo 42/2004 ed in zone "A" di PRG e in zone cosiddette "UNESCO"**

**Analisi delle Criticità:**

L'attuale legislazione in materia di competenze professionali della figura dell'architetto non prevede, per gli interventi in zone di notevole interesse pubblico, parte III del decreto legislativo n. 42/2004, l'obbligatorietà della figura dell'architetto. Tale carenza legislativa che invece per gli interventi ricadenti nella parte II del decreto legislativo n. 42/2004 prevede la figura esclusiva dell'architetto iscritto al relativo ordine, art. 52 del r.d. n. 2357/1925, e, solo in presenza di consolidamenti, anche la figura dell'ingegnere, ha di fatto portato figure del tutto estranee al modo dell'architettura ad operare su paesaggi ricchi di valenze identitarie, specifiche, interrelate: storico, artistiche, architettoniche con conseguenze critiche per il paesaggio.

Il paesaggio deve essere letto come unione inscindibile di molteplici aspetti: naturali, antropico-culturali, percettivi: con interventi che armonizzino le esigenze economiche con quelle sociali ambientali, che hanno come obiettivo la tutela costante dei paesaggi e la loro evoluzione armonica, allo scopo di migliorare la qualità della vita. Le componenti fondative del paesaggio possono riassumersi in componenti naturali, antropico culturali e percettive.

Il paesaggio è il prodotto delle trasformazioni umane, di una continua elaborazione; pertanto è importante tutelare tutte le infrastrutture storiche, così come il sistema insediativo urbano e rurale ed il sistema dei percorsi; permettendo così di cogliere il tessuto di relazioni che lega i vari componenti del paesaggio tra loro e di programmare trasformazioni ed assetti futuri.

L'attuale, compromissione paesaggistica, perdita definitiva e irreversibile della connotazione originaria, così come quella dei caratteri identitari delle zone A di PRG, , oltre ad essere determinata da eventi naturali è stata determinata da interventi antropici di sostituzione, che hanno modificato radicalmente i caratteri di identità e riconoscibilità dei luoghi, danneggiandone le risorse e i beni di tipo naturalistico o storico culturale senza attribuire loro nuovi valori in una prospettiva di sostenibilità e durevolezza. Si è minata l'integrità, la permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici, delle relazioni funzionali, visive, spaziali, simboliche. tra gli elementi costitutivi.

I fenomeni più consistenti e percepibili di degrado e compromissione sono certamente connessi alle dinamiche di sviluppo economico insediativo. Tali processi hanno investito non solamente le aree suburbane, dove si sono storicamente manifestati con maggiore evidenza, ma anche i centri e i nuclei storici, i territori agricoli e gli ambiti naturali, dove gli effetti di degrado e compromissione dovuti ai processi di urbanizzazione che hanno assunto scale e connotazioni particolari nei diversi contesti locali, spesso contraddittori tra loro, senza un appropriato confronto con una visione di insieme, determinando una condizione sempre più estesa di obliterazione dei caratteri identitari.



ORDINE DEGLI **ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI** DI ROMA E PROVINCIA

Attualmente operano sul paesaggio in genere ed anche sulle zone dichiarate di notevole interesse pubblico, parte III del decreto legislativo n.42/2004, e nelle zone Unesco e zone A di PRG figure come l'ingegnere, il geometra, il botanico conservatore, il perito, insomma figure che per corso di studi hanno una preparazione non idonea per affrontare e risolvere in modo valido le complesse problematiche che caratterizzano tali territori.

### **Riferimenti normativi**

- Decreto Legislativo n.42/2002 s.m.i.: nella parte seconda per le questioni che riguardano beni che rivestono interesse culturale, nella parte terza per le questioni che rivestono notevole interesse pubblico

Tale decreto presenta una serie di articoli dedicati alle varie operazioni che riguardano i beni culturali ed i beni paesaggistici ma non affronta le competenze professionali

Vige inoltre il seguente regolamento applicativo:

- Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche. Anche questo regolamento non affronta le competenze professionali;

Per le competenze professionali riguardanti esclusivamente i beni che rivestono interesse culturale, parte II decreto legislativo n. 42/2004, si deve far riferimento all'art. 52 del R.D. n. 2357/1925.

### **Proposte risolutive**

Alla luce di quanto sopra espresso si ritiene che la sola figura professionale che, per percorso di studi, per formazione accademica, possa riassumere in sé tutte le valenze necessarie per una corretta comprensione di così variegati fattori che caratterizzano il paesaggio sia la figura dell'architetto. Allo stesso tempo le peculiari valenze storico, artistiche ed architettoniche che caratterizzano le zone A di PRG dei centri insediativi italiani e le zone Unesco, richiedono la figura dell'architetto per gli interventi che su tali zone si intendano fare.

Pertanto gli Ordini territoriali e il Consiglio Nazionale degli Architetti PPC dovrebbero, al fine della conservazione, tutela e valorizzazione delle zone suindicate proporre una legge che preveda la figura dell'architetto per qualsiasi operazione si intenda fare in tali zone.

Arch. Costanza Pierdominici, Roma 16.12.2021

Arch. Alessandro Panci, Roma 17.12.2021

## **MOZIONE AL CNAPPC SUL TEMA DELLA COMPETENZA SPECIFICA DELL'ARCHITETTO IN ITALIA**

### **Considerato**

Che la professione di architetto versa in Italia in una profonda crisi strutturale che fa data a partire dagli anni successivi al cosiddetto boom edilizio degli anni '50 e '60

Che il sintomo più elementare della crisi è rappresentato dai valori del reddito medio degli architetti italiani rilevato nel succedersi degli anni

Che il numero degli architetti italiani (circa 156.000 in totale)- come ricordato ancora nella CNO del novembre scorso a Venezia - in proporzione al numero degli abitanti del Paese, indica un'offerta potenziale di servizi di architettura chiaramente sovradimensionata alle capacità del mercato nazionale.

Che questo rapporto sembra essere, in Europa e non solo, esclusivo della situazione italiana, vedendosi in tutte le nazioni d'Europa un numero di architetti inferiore di molte decine di migliaia di unità

Che, in assenza di alcuna specifica riserva di legge per le competenze degli architetti- eccezion fatta per gli interventi sui soli edifici su cui incide il vincolo monumentale ai sensi della Parte II del dlgs 42/04- sul processo di trasformazione del territorio operano figure concorrenti come gli ingegneri e, spesso in contrasto con la norma di legge, i geometri ed altri, comportando un innalzamento abnorme dell'offerta di servizi di cui sopra

Che il paesaggio italiano, inteso soprattutto come integrazione di natura e cultura, di città e territorio vasto, di architettura e forma urbana, è universalmente riconosciuto come uno tra i più belli del mondo, al punto che la sua conservazione, valorizzazione e cura si costituiscono di fatto come un interesse planetario.

Che l'interesse pubblico alla cura e valorizzazione di questo patrimonio è stabilita dall'art. 9 della nostra Costituzione

Che malgrado ciò una attività edilizia imponente, disordinata e in grande parte illegale ha aggredito questo patrimonio nei decenni che vanno dalla ricostruzione post-bellica ai nostri giorni, producendone un vasto degrado che oltre a costituire un grave vulnus di civiltà e cultura minaccia questa risorsa anche sul piano della sua utilità economica nel campo del turismo e sulla qualità della vita dei suoi abitanti.

Che questa attività edilizia ha visto la emarginazione degli architetti italiani ed è stata evidentemente appannaggio di altre figure tecniche come testimoniano inequivocabilmente i dati sul reddito medio dell'architetto italiano su richiamati

Che è del tutto evidente come la figura che, per formazione e competenze acquisite in forza del corso di studi specifico costituito dalla Laurea in Architettura e dalla conseguente abilitazione all'esercizio della professione, possa offrire alla società il servizio di valorizzazione e tutela del patrimonio costituito dalle nostre città e dal nostro paesaggio, sia nel momento della prestazione per il singolo intervento edilizio, che

per il progetto urbano e di paesaggio, per la pianificazione urbanistica e, ovviamente, per il restauro, sia l'Architetto.

Che in ogni intervento di trasformazione del territorio, a prescindere dalle sue dimensioni, importanza e ubicazione, è individuabile – insieme a molti altri - un aspetto architettonico e una precisa componente della progettazione di trasformazione stessa che è rappresentata dal cosiddetto Progetto Architettonico

Che il riconoscimento di questo concetto rappresenterebbe una grande crescita per la cultura del Paese intesa nel senso più vasto e una garanzia per sempre migliori livelli di cultura del paesaggio urbano ed extraurbano d'Italia.

Che, ancora, il riconoscimento di questo concetto costituirebbe un passo importante per la corretta valutazione, nella cultura diffusa, della qualità dell'architettura contemporanea accanto all'architettura storica universalmente riconosciuta

Che l'ordinamento legislativo italiano, diversamente da quanto accade in molti altri paesi d'Europa( si veda ad esempio anche solo la legge Francese del 1977) è paradossalmente carente di questa valutazione, limitandosi concettualmente ancora alla sola affermazione del R.D.2537 del 1925 che istituendo gli Ordini Professionali dell'Architetto e dell'Ingegnere riserva alla competenza dell'architetto solo le opere di rilevante carattere artistico, ovvero, oggi, gli edifici vincolati alla tutela del dlgs 42/04 Parte II, ignorando la specificità architettonica di qualunque altro intervento di trasformazione del territorio.

Si ritiene

che una azione di ampio respiro, ma capace di precipitare in precise formule normative, finalizzata alla costituzione di una riserva di competenze per l'Architetto che individui negli aspetti architettonici presenti in qualunque intervento sul territorio il suo campo specifico ed esclusivo, sia di decisiva importanza sul piano della cura e della valorizzazione del patrimonio fisico del Paese in armonia con lo spirito dell'art.9 Cost., sul piano della crescita culturale e civile della committenza sia privata che pubblica, sulla valorizzazione della cultura e del riconoscimento dell'architettura come disciplina di grande valore in tutta la sua storia fino alla contemporaneità, e infine sul piano del riconoscimento dell'identità della figura dell'Architetto e della sua ormai urgente ricollocazione del suo lavoro sul mercato nazionale.

Per questi motivi

si presenta al CNAPPC mozione affinché impieghi tutta la sua autorevolezza individuando i mezzi più idonei, anche riprendendo l'impegno per la legge sulla Architettura, in questa azione di fondamentale importanza per la professione di architetto nel nostro Paese, per la sua identità, per la qualità delle sue prestazioni, per il contributo che può fornire alla collettività, e infine, persino per la sua sopravvivenza.



*Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti  
e Conservatori della Provincia di Cremona*

*via Palestro, 66 – 26100 Cremona  
Tel. 0372/535422 – Fax 0372/457934*

[www.architetticr.it](http://www.architetticr.it)

[segreteria@architetticr.it](mailto:segreteria@architetticr.it)

[oappc.cremona@archiworldpec.it](mailto:oappc.cremona@archiworldpec.it)

Cremona, 20 dicembre 2021

**TRASMESSA A MEZZO PEC**

Spettabile  
**CONSIGLIO NAZIONALE degli ARCHITETTI,  
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI**

Via di S. Maria dell'Anima, 10  
00186 ROMA

[direzione.cnappc@archiworldpec.it](mailto:direzione.cnappc@archiworldpec.it)

**OGGETTO: Richiesta di argomenti da inserire nell'Odg della DCR di gennaio**

Con riferimento alla circolare n. 0001327 del 2 dicembre u.s. di cui all'oggetto, con la presente si formulano, di seguito, alcune proposte.

**1. Tema da trattare**

- a. Riattivazione della Convenzione con UNI per la consultazione delle Norme UNI / UNI EN ISO.
- b. Al costo di € 50,00 all'anno era stata attivata la convenzione con UNI per la consultazione delle norme.

**2. Analisi delle criticità**

- a. Le norme sono in continua evoluzione e sono strumenti irrinunciabili per un lavoro tecnico come è quello dell'architetto.
- b. Le convenzioni sono attivate da parecchi anni da Geometri Termotecnici ed Ingegneri.
- c. Le norme hanno dei costi molto importanti e molto spesso sono riviste rinnovate e vanno continuamente riacquistate.
- d. L'aggiornamento professionale tanto promosso, incentivato e se non realizzato, sanzionato, non può prescindere da una conoscenza approfondita delle norme e l'Ordine dovrebbe facilitare l'accesso delle stesse a tutti gli iscritti.

**3. Riferimenti normativi**

- a. Ogni lavorazione eseguita secondo la regola dell'arte si basa sulla conoscenza e sull'applicazione delle norme internazionali europee e nazionali.
- b. La stessa attività di progettazione prevede l'uso intenso delle norme. Ad esempio, la sola presenza delle superfici vetrate negli edifici non può essere progettata senza conoscere molto bene le decine e decine di norme che regolano questo sub componente in tutti i suoi aspetti.
- c. Un'altra attività come quella del CTU come può essere svolta senza conoscere le norme.
- d. Gli esempi sarebbero infiniti.

**4. Proposte risolutive**

- a. Riattivare il prima possibile la Convenzione con UNI per la consultazione delle norme al fine di permettere a costi accettabili l'aggiornamento professionale considerato fondamentale ed obbligatorio.

**5. Note aggiuntive**

- a. La formazione e l'accrescimento professionale non può prescindere dalla conoscenza delle norme e facilitarne lo studio e la conoscenza dovrebbe essere uno dei primi obiettivi dell'Ordine.

Nel ringraziare per l'attenzione si porgono cordiali saluti.

IL PRESIDENTE  
(Dott. Arch. Marta Visone)

